



*Unione Colline Matildiche*

**UNIONE COLLINE MATILDICHE**

**Lunedì, 12 giugno 2017**

# UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 12 giugno 2017

## Albinea

12/06/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 18	
<b>Aspettando Branford Marsalis</b>	1
12/06/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 27	
<b>Con la Gran Fondo 2017 a vincere è il territorio</b>	2
12/06/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 26	
<b>Granfondo Terre di Lambrusco da ricordare In 1200 per una fantastica festa...</b>	3

## Quattro Castella

12/06/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 26	
<b>La Coppa dei Cantoni entra nel vivo</b>	5
12/06/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 45	
<b>Zini 're' dello Scarpasoun a Montecavolo Il consigliere De Lucia sfiora la...</b>	6
12/06/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 7	
<b>Mirko Zini il vincitore della gara "Chi mangia più erbazzone"</b>	7

## Vezzano sul Crostolo

12/06/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 15	<i>DOMENICO AMIDATI</i>	
<b>L'abbraccio di Vezzano a don Pietro Pattacini</b>		9
12/06/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 15	<i>DOMENICO AMIDATI</i>	
<b>Oggi l'addio a Cristina Ferrari</b>		10
12/06/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 8		
<b>Tutta Pecorile alla messa per il 50esimo di sacerdozio di don Pietro</b>		11

## Politica locale

12/06/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 10		
<b>#EffettoQUA, Roversi conclude l'iniziativa</b>		13

## Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 16		
<b>Partecipazioni non qualificate, c'è il nodo della tassazione</b>		15
12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 16		
<b>Trasformazioni agevolate: Snc con modello «nuovo»</b>		17
12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 18	<i>Sara Mecca</i>	
<b>Ici, il ricalcolo del valore dell'area va motivato</b>		19
12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 21	<i>Raffaele Lungarella</i>	
<b>Regolamento, il modello non è unico</b>		21
12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 21	<i>Guido Inzaghi</i>	
<b>Senza bussola regionale Comuni liberi da vincoli</b>		23
12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 22	<i>Anna GuiducciPatrizia Ruffini</i>	
<b>Accertamenti «anticipati» per gli investimenti locali</b>		25
12/06/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 22	<i>Pasquale Mirto</i>	
<b>Riscossione, da luglio caos «scorporati» sui carichi pendenti</b>		27
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 3		
<b>Per il Fisco italiano un tesoretto da un miliardo dalle big del web</b>		29
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 4		
<b>Con il Foia diritto di accesso anche per finalità di marketing</b>		31
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 7		
<b>Una riscossione chirurgica</b>		33
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 8	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	
<b>È la classificazione catastale a guidare l'Iva sulle cessioni</b>		36
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 8		
<b>Edifici strumentali, tutti possono optare per l'imponibilità</b>		38
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 9		
<b>Terreno o fabbricato pari non è</b>		40
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 12		
<b>Operazioni straordinarie, effetti incerti</b>		43
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 12		
<b>Regole Irap subito operative</b>		44
12/06/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 24		
<b>Terreni a uso pubblico con esenzione Imu</b>		46

albinea

## Aspettando Branford Marsalis

Inizia oggi la prevendita per **Albinea Jazz**, che quest'anno spegne 30 candeline. Il concerto clou della rassegna sarà il 13 luglio (ore 21.30) a Villa Arnò con Branford Marsalis e Kurt Elling. Il 7 luglio alla Casa Torre "La Rotonda" di **Borzano** esibizione gratuita di "ViCiGi-New generation Quartet". Il 12 luglio Johnny O' Neal (in foto) alla Cantina di **Albinea-Canali** con Luke Sellick e Charles Guld. Si chiude il 18 luglio a Villa Tarabini con Giulio Stermieri. Biglietti alla biblioteca di **Albinea** (via Morandi 9), nel negozio Discoland di Reggio (via Migliorati 6), telefonando allo 0522.509262 o scrivendo a [biblioteca@comune.albinea.re.it](mailto:biblioteca@comune.albinea.re.it).

**18 | Agenda**

**LIGONCHIO**  
**Vedere la musica con Moretti**  
S'incanta "Il suono, il segno, il segno, l'immagine" nel 19° appuntamento che sarà la serata al teatro di Ligonchio il 24 giugno, nelambito della rassegna "L'artista di eventi".

**ALBINEA**  
**Aspettando Branford Marsalis**  
Inizia oggi la prevendita per Albinea Jazz, che quest'anno spegne 30 candeline. Il concerto clou della rassegna sarà il 13 luglio (ore 21.30) a Villa Arnò con Branford Marsalis e Kurt Elling.

**REGGIO EMILIA**  
**La Corea al cinema Rosebud**  
Ritorna nel vivo la seconda edizione del Festival del cinema coreano, rassegna cinematografica dedicata alla cultura asiatica che si propone di offrire un momento di incontro culturale, artistico e cinematografico.

**NUMERI UTILI**

**SPEDIZIONE**  
Reggio Emilia 0522 509262  
Cantina Garibaldi 0522 509262  
Discoland 0522 509262  
Biblioteca 0522 509262

**NUMERI UTILI**

**SPEDIZIONE**  
Reggio Emilia 0522 509262  
Cantina Garibaldi 0522 509262  
Discoland 0522 509262  
Biblioteca 0522 509262

**CAVRIAGO**  
**La Cantina Garibaldi risuona con il jazz di Tom Kirkpatrick**  
Tom Kirkpatrick, un musicista di fama internazionale, uno dei più grandi interpreti del jazz moderno, si esibirà alla Cantina Garibaldi di Cavriago il 13 luglio.

**Gazzetta di Reggio**

**ARRETRATI**  
0522 509262

**CANCRO**  
0522 509262

**TODD**  
0522 509262

**GEMELLI**  
0522 509262

**ALBINEA**  
0522 509262

**CAPRICORNO**  
0522 509262

**ACQUARO**  
0522 509262

**LEGNANO**  
0522 509262

**LAGGIARINO**  
0522 509262

**RESCI**  
0522 509262





# La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

## Albinea

---

travolgere dalle esibizioni e dai balli proposti dalle tante realtà locali che hanno animato la lunga mattinata. E gran spettacolo il passaggio in formazione della Pattuglia Tricolore dei Top Gun Fly School. Ad Albinea scene simili, tanta animazione e spettacolo. Solo con la differenza che, a fine percorso, c'era forse meno voglia di ballare e più di rinfrescarsi a di Rio, Paolo Cecchetto (cat. MH3), il più veloce sul tracciato. Il lombardo, testimonial eccezionale di questa specialità, ha completato il mini percorso in 10'12", davanti all'altro medagliato delle ultime Paralimpiadi, il sardo Giovanni Achenza (MH4) che ha impiegato 10'35", terzo il bresciano Matteo Duranti (MH3) in 10'40". base di frutta e molti liquidi, prima di spostarsi verso il "pasta party" al Parco Lavezza. E qui, via al terzo tempo per tutti, condito dalle ricche premiazioni di giornata con una madrina d'eccezione, Matilde di Canossa, accompagnata dagli armigeri delle Contrade Canossane. C'era una classifica anche per la Granfondo, non basata sui tempi ma sui km percorsi dai partecipanti. Qui il successo è andato ai padroni di casa della ASD Cooperatori con 6127 km, davanti al Velo Club Fidenza a quota 3381 e alla Ciclistica Correggio con 3361. Poi Ciclistica S. Anna, Sportinsieme Castellarano e Ciclistica Sanpolesse.



**QUATTRO CASTELLA** LA GARA A CHI MANGIA PIÙ ERBAZZONE

## Zini 're' dello Scarpasoun a Montecavolo Il consigliere De Lucia sfiora la vittoria

SEDICI pezzi di erbazzone in meno di 5 minuti. È l'impresa di Mirko Zini di Castelnuovo Monti, classe 1984, vincitore della gara 'Chi mangia più erbazzone', il più atteso tra gli eventi della Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo. Secondo classificato, il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia, a digiuno dal mattino per affrontare la sfida. La seguitissima competizione, che ha visto gareggiare una trentina di coraggiosi - anche diverse ragazze - è stata l'apice della festa ideata da Nonna Lea, due giorni di mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli ed erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quello classico a quello fritto, passando per quello alla ricotta, fino allo scarpasoun montanaro. Per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica anche quest'anno i Laboratori Alimentari Emiliani sono stati affiancati nell'organizzazione dell'evento dalla Congrega dell'Erbazzone. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno alla Sagra dello Scarpasoun l'ingrediente più importante è stato la solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. «Lo scorso anno il denaro raccolto è stato donato a Grade Onlus (Gruppo Amici dell'Ematologia) - spiega Alice Benassi, titolare di Nonna Lea - mentre per questa edizione abbiamo voluto dare il nostro sostegno al territorio umbro, duramente colpito dal terremoto. L'incasso della Sagra contribuirà alla sopravvivenza di tante realtà agroalimentari messe a repentaglio dal sisma, il Salumificio Patrizi di Norcia».

LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017 **Il Resto del Carlino**

REGGIO 13

**ROMANTICI**  
Luigi Roschetti accanto alla sua Milena. In sua compagnia è stata salutata dalla folla festante che



**ENTUSIASMO**  
Migliaia di persone in centro per la notte più lunga che visse l'appuntamento che nel concerto degli Spingi Gonzalez



### Le promesse amore eterno sul palco della Notte rosa Guastalla, Luigi si inginocchia davanti a Milena



È STATA una pacifica svenevole di pubblico, la Notte Rosa 2017, per il centro storico di Guastalla. Tra sabato sera e le prime ore di ieri vari spazi del cuore della cittadina rivivono e si sono riempiti di persone di ogni età, famiglie, giovani compagnie. Oltre diecimila presenze fra gli eventi degli operatori commerciali e artistici, con il coordinamento dell'associazione Love Generation. Durante il concerto degli Spingi Gonzalez, band guastallese nota e apprezzata anche fuori dai confini reggiani, pure un colpo di scena: si è avuto quanto Luigi Roschetti, operatore ecologico in servizio costante in centro storico, ha deciso di "suffociazione" i suoi sentimenti verso Milena Rosetti, sua concittadina, dichiarandole il suo amore direttamente dal palco, con tanto di mare di fiori, luci e abbracci. Un momento romantico davanti a migliaia di spettatori che stavano assistendo al live musicale. Un applauso scrosciante ha salutato la risposta, positiva, della futura sposa.

**QUATTRO CASTELLA** LA GARA A CHI MANGIA PIÙ ERBAZZONE

### Zini 're' dello Scarpasoun a Montecavolo Il consigliere De Lucia sfiora la vittoria



SEDICI pezzi di erbazzone in meno di 5 minuti. È l'impresa di Mirko Zini di Castelnuovo Monti, classe 1984, vincitore della gara 'Chi mangia più erbazzone', il più atteso tra gli eventi della Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo. Secondo classificato, il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia, a digiuno dal mattino per affrontare la sfida. La seguitissima competizione, che ha visto gareggiare una trentina di coraggiosi - anche diverse ragazze - è stata l'apice della festa ideata da Nonna Lea, due giorni di mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli ed erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quello classico a quello fritto, passando per quello alla ricotta, fino allo scarpasoun montanaro. Per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica anche quest'anno i Laboratori Alimentari Emiliani sono stati affiancati nell'organizzazione dell'evento dalla Congrega dell'Erbazzone. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno alla Sagra dello Scarpasoun l'ingrediente più importante è stato la solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. «Lo scorso anno il denaro raccolto è stato donato a Grade Onlus (Gruppo Amici dell'Ematologia) - spiega Alice Benassi, titolare di Nonna Lea - mentre per questa edizione abbiamo voluto dare il nostro sostegno al territorio umbro, duramente colpito dal terremoto. L'incasso della Sagra contribuirà alla sopravvivenza di tante realtà agroalimentari messe a repentaglio dal sisma, il Salumificio Patrizi di Norcia».



### Mirko Zini il vincitore della gara "Chi mangia più erbazzone"

Sedici 16 pezzi di erbazzone in meno di 5 minuti. È la grande impresa di Mirko Zini di Castelnuovo ne' Monti, classe 1984, vincitore della gara Chi mangia più erbazzone, il più atteso tra gli eventi della Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo. Secondo classificato, il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia, a digiuno dal mattino per affrontare la sfida. La seguitissima competizione, che ha visto gareggiare una trentina di coraggiosi anche diverse ragazze tra i partecipanti è stato l'apice della festa ideata da Nonna Lea, due giorni di mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli ed erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quello classico a quello fritto, passando per quello alla ricotta, fino allo scarpasoun montanaro. Per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica anche quest'anno i Laboratori Alimentari Emiliani sono stati affiancati nell'organizzazione dall'evento della Congrega dell'Erbazzone, nata per tutelare e valorizzare la specialità in Italia ed all'estero. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno alla Sagra dello Scarpasoun l'ingrediente più importante è stata la solidarietà. Il ricavo della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. «Lo scorso anno il denaro raccolto è stato donato a Grade Onlus (Gruppo Amici dell'Ematologia) spiega Alice Benassi, titolare di Nonna Lea - mentre per questa edizione abbiamo voluto dare il nostro sostegno al territorio umbro, duramente colpito dal terremoto del 2016. L'incasso della Sagra dello Scarpasoun contribuirà alla sopravvivenza una delle tante realtà agroalimentari messe a repentaglio dal sisma, eccellenza nella produzione del prosciutto IGP di Norcia, che oggi rischia di scomparire». In seguito al terremoto che ha reso inagibile lo stabilimento, l'azienda della famiglia Patrizi è stata costretta a trasferire l'attività e a sospendere una cospicua parte della produzione. L'incontro tra Nonna Lea e il salumificio di Norcia è avvenuto grazie a Confimi Emilia, un'associazione di categoria che opera anche sul territorio umbro. «Un importante gesto di solidarietà - prosegue Alice Benassi - reso possibile grazie ai prodotti offerti da Nonna Lea e Nonno Pepi ma soprattutto alla grande partecipazione e all' aiuto di tutte le associazioni di Montecavolo che prestano servizio: Croce Rossa di Montecavolo, Au ser **Quattro Castella**, Proloco Montecavolo-Salvarano e Polisportiva Terre Matildiche». La Sagra dal Scarpasoun, patrocinata dal Comune di **Quattro Castella**, ha debutta sabato con il taglio

Lunedì 12 giugno 2017 La VOCE 7

### CRONACA DI REGGIO

### Mirko Zini il vincitore della gara "Chi mangia più erbazzone"

Mostre, competizioni, spettacoli ed erbazzone per tutti i gusti alla festa di Nonna Lea a Montecavolo. Il ricavato per un'azienda colpita dal sisma



Mirko Zini

Sedici 16 pezzi di erbazzone in meno di 5 minuti. È la grande impresa di Mirko Zini di Castelnuovo ne' Monti, classe 1984, vincitore della gara "Chi mangia più erbazzone", il più atteso tra gli eventi della Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo. Secondo classificato, il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia, a digiuno dal mattino per affrontare la sfida. La seguitissima competizione, che ha visto gareggiare una trentina di coraggiosi anche diverse ragazze tra i partecipanti è stato l'apice della festa ideata da Nonna Lea, due giorni di mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli ed erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quello classico a quello fritto, passando per quello alla ricotta, fino allo scarpasoun montanaro. Per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica anche quest'anno i Laboratori Alimentari Emiliani sono stati affiancati nell'organizzazione dall'evento della Congrega dell'Erbazzone, nata per tutelare e valorizzare la specialità in Italia ed all'estero. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno alla Sagra dello Scarpasoun l'ingrediente più importante è stata la solidarietà. Il ricavo della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. «Lo scorso anno il denaro raccolto è stato donato a Grade Onlus (Gruppo Amici dell'Ematologia) spiega Alice Benassi, titolare di Nonna Lea - mentre per questa edizione abbiamo voluto dare il nostro sostegno al territorio umbro, duramente colpito dal terremoto del 2016. L'incasso della Sagra dello Scarpasoun contribuirà alla sopravvivenza una delle tante realtà agroalimentari messe a repentaglio dal sisma, eccellenza nella produzione del prosciutto IGP di Norcia, che oggi rischia di scomparire». In seguito al terremoto che ha reso inagibile lo stabilimento, l'azienda della famiglia Patrizi è stata costretta a trasferire l'attività e a sospendere una cospicua parte della produzione. L'incontro tra Nonna Lea e il salumificio di Norcia è avvenuto grazie a Confimi Emilia, un'associazione di categoria che opera anche sul territorio umbro. «Un importante gesto di solidarietà - prosegue Alice Benassi - reso possibile grazie ai prodotti offerti da Nonna Lea e Nonno Pepi ma soprattutto alla grande partecipazione e all' aiuto di tutte le associazioni di Montecavolo che prestano servizio: Croce Rossa di Montecavolo, Au ser **Quattro Castella**, Proloco Montecavolo-Salvarano e Polisportiva Terre Matildiche». La Sagra dal Scarpasoun, patrocinata dal Comune di **Quattro Castella**, ha debutta sabato con il taglio



PARMIGIANO REGGIANO

### Il doppio patto di qualità e taglio del Re dei formaggi

Una giornata all'insegna della tradizione e della buona tavola anche a Bibbiano, dove si è svolto il Patto di Qualità del Parmigiano Reggiano. La manifestazione è stata organizzata dal Consorzio Tutela Parmigiano Reggiano e ha visto la partecipazione di tutti i produttori del territorio. Il taglio del Re dei formaggi è stato effettuato dal sindaco di Bibbiano, Giuseppe Dotti, in presenza di autorità locali e regionali. L'evento ha avuto un grande successo e ha permesso di promuovere il Parmigiano Reggiano in tutta la regione.



L'Amc del Taglio a Mano della forma è stata "fornita" di specializzazione... (caption continues with details about the event and the cheese).

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017**

**730 UNICO IMU TASI**

Per informazioni: **0522 457290**

CONFESSIONI: **CAF**

## Quattro Castella

---

del nastro alla presenza del sindaco Andrea Tagliavini e con lo scarpasoun da record, un erbazzone lungo sei metri preparato dalle sapienti mani di Luigi Benassi, fondatore di Nonna Lea e deus ex machina della sagra. Questa mattina si è svolta la Mini Marcialonga della Nonna, percorso enogastronomico tra le colline con visite e degustazioni organizzato in collaborazione con Uisp. Per la gioia dei più piccoli, la Sagra dal Scarpasoun ha proposto anche il Mini Erba Chef, corso di cucina per imparare a fare l'erbazzone dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Nel pomeriggio di domenica la Disfida dell'erbazzone ha visto in gara le migliori ricette delle famiglie reggiane, con una giuria di esperti a valutare l'erbazzone migliore.

Punti fermi della due giorni sono stati il laboratorio dell'erbazzone, dove imparare tutti i segreti della preparazione e della cottura dello scarpasoun, la Via dell'Umorismo a cura di Stella Mei con l'esposizione di un centinaio di fumetti dedicati allo scarpasoun firmati da importanti autori nazionali e con un fumettista che ha disegnato "Live", la mostra fotografica Un click da gustare giunta all'ottava edizione, che quest'anno ha visto esposti tutti gli scatti vincitori degli anni precedenti, e le esibizioni degli sbandieratori Maestà della Battaglia.

## L'abbraccio di **Vezzano** a don Pietro Pattacini

Tantissimi fedeli alla messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio del parroco In regalo un dipinto di San Pietro realizzato dall'artista Renato Valcavi

di Domenico Amidati/VEZZANOTantissimi fedeli, sabato sera, hanno voluto partecipare alla messa dei 50 anni di sacerdozio di don Pietro Pattacini, creando la miglior cornice per celebrare una ricorrenza così importante.

Il campo parrocchiale di **Vezzano** era gremito per questa grande festa, voluta dai parrocciani dell'unità pastorale di **Vezzano sul Crostolo, Pecorile, La Vecchia, Paderna e Montalto** per il mezzo secolo di giubileo sacerdotale del loro parroco.

La santa messa di ricorrenza è stata celebrata da don Pietro, coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli, suo compagno di seminario, e da don Roberto Garsi.

Massimo Ferrari, a nome dell'intera comunità, ha ricordato che per le parrocchie della zona pastorale di **Vezzano** questo è stato un momento speciale: «Una felice ricorrenza che ci raccoglie per ringraziare per il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale di don Pietro, che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere».

Don Pietro, molto emozionato, nella sua omelia ha ringraziato i fedeli per la grande accoglienza: «Questa santa messa - ha sottolineato il sacerdote - non è soltanto la mia, ma è per voi tutti».

Dopo la celebrazione eucaristica è stato consegnato al parroco un dipinto dell'artista montalese Renato Valcavi, raffigurante San Pietro.

La funzione religiosa è stata accompagnata dai canti del coro composto dai vari musicisti e cantori delle parrocchie dell'unità pastorale. Il parroco ha anche voluto ricordare nella preghiera la maestra della scuola materna vezzanese Cristina Ferrari, morta giovedì scorso.

Alla fine, in un grande abbraccio, i tanti presenti si sono messi in fila per dare la mano al parroco. C'erano il **sindaco Mauro Bigi** e alcuni assessori ma anche molte persone arrivate da lontano per celebrare questa ricorrenza. La festa è poi proseguita nei locali della parrocchia con un momento conviviale preparato dai volontari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

12 GIUGNO 2017 GAZZETTA Provincia 15

### L'abbraccio di Vezzano a don Pietro Pattacini

Tantissimi fedeli alla messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio del parroco In regalo un dipinto di San Pietro realizzato dall'artista Renato Valcavi



La messa celebrata da don Pietro Pattacini per i suoi 50 anni di sacerdozio a Casa dell'Parrocchia montalese Valcavi. A destra: il sindaco Mauro Bigi e il parroco don Pietro Pattacini con i familiari. In basso: il dipinto di San Pietro realizzato da Renato Valcavi

### Oggi l'addio a Cristina Ferrari

A Vezzano i funerali dell'insegnante della scuola La Provvidenza morta a 50 anni



Cristina Ferrari

### BRESCELLO I bambini delle scuole elementari fanno visita all'Avis



I piccoli alunni della scuola primaria di Patricia De Meana

### CASTELNOVO MONTI Presentazione del libro di Erigiani sul Monte Pezzola



Presentazione del libro di Erigiani sul Monte Pezzola



Pietro Valenti (Pezzo)

### AL BRESVI Biblioteca e anagrafe al via gli orari estivi



Medente Rossi

### 22° Anniversario



Giuseppe Monti

Il giorno 12 giugno è trascorso il 22° anniversario della morte di don Pietro Pattacini. La comunità parrocchiale di Vezzano sul Crostolo, Pecorile, La Vecchia, Paderna e Montalto ha organizzato una messa di ricordo per il parroco che ha lasciato questa terra il 12 giugno 1995.

## Oggi l'addio a Cristina Ferrari

A **Vezzano** i funerali dell'insegnante della scuola La Provvidenza morta a 50 anni

di Domenico Amidati **VEZZANO** Tutta **Vezzano** oggi darà l'ultimo saluto a Cristina Ferrari, nella chiesa parrocchiale di San Martino. Il feretro partirà dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova alle 8,45 per poi raggiungere la piazza del paese, dove si formerà il corteo per la chiesa.

L'insegnante si è spenta giovedì scorso all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove si trovava ricoverata da una quindicina di giorni.

Aveva 50 anni.

In paese si sapeva del suo ricovero, ma tutti speravano in una pronta guarigione. La notizia della morte ha ovviamente suscitato il cordoglio di tutta la comunità.

Cristina era molto conosciuta, anche per la sua professione di insegnante alla scuola materna La Provvidenza di **Vezzano**, dove lavorava da una quindicina di anni con passione e disponibilità. Il suo sogno era vedere crescere la "sua" scuola: sperava che in futuro ne potesse sorgere una nuova ed era disposta lei stessa ad offrire un contributo per la realizzazione.

Nella cappella della scuola materna è stato recitato il santo rosario e le colleghe di Cristina, fra l'emozione generale, hanno letto una poesia dedicata alla Madonna della Gorina, a lei molto cara e che proprio per questo spesso leggeva.

Le insegnanti hanno deposto ai piedi della statua della Madonna un cesto con 50 rose bianche in stoffa, ciascuna per ogni bambino della scuola materna. Il parroco don Pietro Pattacini ha disposto la chiusura della scuola per le giornate di venerdì e di oggi.

Cristina lascia la mamma Ada Tedeschi, la sorella Francesca, il cognato Yu Gong e altri parenti. Oggi l'ultimo saluto: i famigliari di Cristina Ferrari chiedono di fare eventuali offerte alla scuola materna La Provvidenza.

12 GIUGNO 2017 GAZZETTA **Provincia 15**

## L'abbraccio di Vezzano a don Pietro Pattacini

Tantissimi fedeli alla messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio del parroco. In regalo un dipinto di San Pietro realizzato dall'artista Renato Valcavi

di Domenico Amidati

**VEZZANO**

Tantissimi fedeli, sabato sera, hanno voluto partecipare alla messa dei 50 anni di sacerdozio di don Pietro Pattacini, celebrata in regola come per calendario liturgico e con il più alto numero di presenze. Il tempo parrocchiale di Vezzano era pieno: nei cinque grandi blocchi della parrocchia dell'area quaresimale di Vezzano ai Comuni, Pecorelle, La Verona, Pedersa e Biondini, per un mezzo secolo di gioielli liturgici del parroco. La santa messa di domenica è stata celebrata da don Pietro Pattacini, assistito dal sacerdote don Roberto Valentini, assistente pastorale di don Roberto Valentini, assistente pastorale di don Roberto Valentini, assistente pastorale di don Roberto Valentini.



Don Pietro, molto amato, nella sua omelia ha ringraziato i genitori di Cristina. «Questa santa messa è stata celebrata in un momento di dolore e di gioia», ha detto. «Dopo la celebrazione eccelsa e tanto commovente al parroco suo dipinto dell'artista modenese Renato Valcavi, raffigurante San Pietro».

## Oggi l'addio a Cristina Ferrari

A Vezzano i funerali dell'insegnante della scuola La Provvidenza morta a 50 anni

di Domenico Amidati

**VEZZANO**



Cristina Ferrari

Tutta Vezzano oggi darà l'ultimo saluto alla insegnante della scuola materna La Provvidenza di **Vezzano**, dove lavorava da una quindicina di anni con passione e disponibilità. Il suo sogno era vedere crescere la "sua" scuola: sperava che in futuro ne potesse sorgere una nuova ed era disposta lei stessa ad offrire un contributo per la realizzazione. Nella cappella della scuola materna è stato recitato il santo rosario e le colleghe di Cristina, fra l'emozione generale, hanno letto una poesia dedicata alla Madonna della Gorina, a lei molto cara e che proprio per questo spesso leggeva.

Le insegnanti hanno deposto ai piedi della statua della Madonna un cesto con 50 rose bianche in stoffa, ciascuna per ogni bambino della scuola materna.

Il parroco don Pietro Pattacini ha disposto la chiusura della scuola per le giornate di venerdì e di oggi.

Cristina lascia la mamma Ada Tedeschi, la sorella Francesca, il cognato Yu Gong e altri parenti. Oggi l'ultimo saluto: i famigliari di Cristina Ferrari chiedono di fare eventuali offerte alla scuola materna La Provvidenza.

## Presentazione del libro di Frignani sul Monte Pezzola

Presentazione del libro di Frignani sul Monte Pezzola

di **PIETRO VALENTI**

Presentazione del libro di Frignani sul Monte Pezzola. Il libro è intitolato "Monte Pezzola: la collina più alta di San Pietro". Il libro è intitolato "Monte Pezzola: la collina più alta di San Pietro". Il libro è intitolato "Monte Pezzola: la collina più alta di San Pietro".



Pietro Valentini

## 3° Anniversario

3° Anniversario



Mentore Bossi

## 22° Anniversario

22° Anniversario



Giuseppe Monti

### VEZZANO

# Tutta Pecorile alla messa per il 50esimo di sacerdozio di don Pietro

**PECORILE (VEZZANO)** Molte persone hanno partecipato sabato sera, al campo sportivo di Pecorile, alla festa per il 50° anniversario di sacerdozio di don Pietro Pattacini, parroco dell'unità pastorale di Vezzano sul Crostolo. I parrocchiani delle comunità di Pecorile, La Vecchia, **Montalto**, **Paderna** e Vezzano hanno preso parte alla Santa Messa solenne: «Siamo qui presenti - è stato sottolineato all'inizio della funzione - per la celebrazione eucaristica di ringraziamento per il 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di don Pietro. Per le parrocchie della zona pastorale di Vezzano è un momento speciale: questa felice ricorrenza richiama tutte le nostre comunità a rendere grazie per il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale di don Pietro che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere». La liturgia religiosa è stata presieduta da don Pietro coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli (vicario foraneo) e don Roberto Garsi (collaboratore dell'unità pastorale vezzanese).

Don Pietro durante l'omelia ha rimarcato che questa Messa «è per tutte le persone e le famiglie che ho incontrato lungo questi cinquant'anni che desidero ringraziare». È stato poi consegnato, come regalo scelto dalle parrocchie, a don Pattacini un quadro realizzato dall'artista di **Montalto** prof. Renato Valcavi che è intervenuto per illustrare l'opera che raffigura San Pietro con lo sfondo delle chiese e degli oratori dell'unità pastorale. I festeggiamenti, alla presenza anche dei giovani e delle famiglie, sono stati poi terminati con un rinfresco. L'iniziativa di sabato è stata molto apprezzata dai tanti amici, conoscenti e parrocchiani di don Pietro, nato a La Vecchia nel maggio del 1941 e ordinato sacerdote l'11 giugno del 1967. È laureato in sociologia all'università di Trento. Dal 1974 al 2009 è stato insegnante di ruolo di religione cattolica presso l'istituto tecnico per geometri "A. Secchi" di Reggio. Don Pietro è stato anche docente, dal 1986 al 2009, di sociologia all'istituto superiore di scienze religiose di Reggio Emilia - Guastalla. Dal 1978 è parroco a Pecorile, a seguire di **Paderna**, dal 2010 è stato nominato parroco a Vezzano e successivamente dell'unità pastorale di Vezzano sul Crostolo. Le prime due comunità, appena ordinato sacerdote (Preziosissimo Sangue per due anni e San Maurizio a Reggio per otto anni),

8 | La VOCE REGGIO E PROVINCIA LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017

**IN BREVE**

- Con l'Unitalsi in Val di Fiemme**
- Tren in pista per Aquatico**
- Burraco benefico per Ring 14**
- Spostamenti e attrattività del centro storico**

Unitalsi Reggio Emilia organizza una vacanza-soggiorno-assistenza in Val di Fiemme, dal 20 giugno al 2 luglio. Sono previsti escursioni in località vicine. Il soggiorno è aperto anche a nuove associazioni ed è richiesto di allegare il numero dei volontari che prestano assistenza agli anziani e disabili che partecipano alla stessa iniziativa. Info: [unitalsiregioemilia@gmail.com](mailto:unitalsiregioemilia@gmail.com)

Sono oltre 180000 i reggiani che, per evitare il caldo, ogni anno si rifocano nelle strutture di AQUATICO la settimana post-citadina gestita da UISP. Proprio nella base di questo sito frequentano, sia BREN e UISP è nato il progetto "AQUATICO PULITO" per aumentare la raccolta differenziata e sensibilizzare i fruitori della piscina. BREN ha creato, all'interno del parco 5 isole ecologiche

Giovedì 15 giugno alle ore 15.30, presso i Chiesini della Chiesa, in via Finasio 6 a Reggio Emilia, si svolgerà una gara di BURRACO benefico per Ring 14 Italia, con al termine disco buffet. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Club Lince Mattila di Causara parmense, il raccoglie fondi per sostenere la ricerca scientifica. I biglietti (€22+€6,07)

Per supportare l'amministrazione della delegazione di politica di mobilità più innovativa e sostenibile per il centro storico, che costituisce la più importante area commerciale del territorio, il Comune di Reggio Emilia intende promuovere, all'interno del progetto europeo Revolve cofinanziato dal programma Interreg Europa, un servizio di monitoraggio dei comportamenti di mobilità di frequentatori nei spazi commerciali

## «La condizione del malato ci avvicina di più a quella di Dio»

In Cattedrale il vescovo Camisasca ha celebrato la Giornata diocesana del disabile, del malato e dell'anziano

Chiediamo ai disabili, non una scusa in Cattedrale e la successione fra in piazza, la festa diocesana dei malati, dei disabili e degli anziani. La celebrazione eucaristica e la liturgia dell'Unione degli Infermi sono state presiedute dal vescovo Massimo Camisasca. «Il mio è un momento speciale per me, perché sono vicino alle persone affette da disabilità, da malattie, da difficoltà, legami all'assistenza. E, ho aggiunto, un atto solenne va anche a tutti coloro che si prendono cura con vera gentilezza per malati e anziani, che, con il loro amore e sofferenza, quasi di nascosto, oppure con delicatezza, instancabilmente curano la dignità del malato». «C'è un dono ministeriale di don Pietro che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere». La liturgia religiosa è stata presieduta da don Pietro coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli (vicario foraneo) e don Roberto Garsi (collaboratore dell'unità pastorale vezzanese).

La novità di maggio in linea, rispetto alle scorse anni, sono soprattutto la modifica di frequenza della linea minima CC, che al pomeriggio verrà portata a 17, dal servizio chiamato per la linea urbana a 6, che verrà esercito in modalità ridotta per l'intero periodo estivo, e dalla modifica della linea urbana a 5, che, nei giorni festivi, offrirà cadenza alla stazione Modigliana.

Sul servizio interurbano a seguito delle variazioni di frequenza dei treni sulla ferrovia ferroviaria, saranno attivati i treni di collegamento della corsa di Bivio Barro, Novellara e Sassuolo.

A Montecchio sono stati definiti i mesi per

«L'agenzia locale per la Mobilità comunica che in vigore il nuovo orario del servizio di trasporto pubblico autoconduzione a pagamento e innovativo di Reggio Emilia e provincia, che sarà valido fino al 15 settembre. I nuovi orari sono consultabili e scaricabili visitando il sito [www.sarweb.it](http://www.sarweb.it) (cliccare su "Reggio Emilia"), informandosi anche nei percorsi e orari possono essere consultati anche al numero 840 000 216 - Servizio Informazioni di SETA.

La novità di maggio in linea, rispetto alle scorse anni, sono soprattutto la modifica di frequenza della linea minima CC, che al pomeriggio verrà portata a 17, dal servizio chiamato per la linea urbana a 6, che verrà esercito in modalità ridotta per l'intero periodo estivo, e dalla modifica della linea urbana a 5, che, nei giorni festivi, offrirà cadenza alla stazione Modigliana.

Sul servizio interurbano a seguito delle variazioni di frequenza dei treni sulla ferrovia ferroviaria, saranno attivati i treni di collegamento della corsa di Bivio Barro, Novellara e Sassuolo.

A Montecchio sono stati definiti i mesi per

### VEZZANO

## Tutta Pecorile alla messa per il 50esimo di sacerdozio di don Pietro

**PECORILE (VEZZANO)** Molte persone hanno partecipato sabato sera, al campo sportivo di Pecorile, alla festa per il 50° anniversario di sacerdozio di don Pietro Pattacini, parroco dell'unità pastorale di Vezzano sul Crostolo. I parrocchiani delle comunità di Pecorile, La Vecchia, **Montalto**, **Paderna** e Vezzano hanno preso parte alla Santa Messa solenne: «Siamo qui presenti - è stato sottolineato all'inizio della funzione - per la celebrazione eucaristica di ringraziamento per il 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di don Pietro. Per le parrocchie della zona pastorale di Vezzano è un momento speciale: questa felice ricorrenza richiama tutte le nostre comunità a rendere grazie per il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale di don Pietro che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere». La liturgia religiosa è stata presieduta da don Pietro coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli (vicario foraneo) e don Roberto Garsi (collaboratore dell'unità pastorale vezzanese).

Chiediamo ai disabili, non una scusa in Cattedrale e la successione fra in piazza, la festa diocesana dei malati, dei disabili e degli anziani. La celebrazione eucaristica e la liturgia dell'Unione degli Infermi sono state presiedute dal vescovo Massimo Camisasca. «Il mio è un momento speciale per me, perché sono vicino alle persone affette da disabilità, da malattie, da difficoltà, legami all'assistenza. E, ho aggiunto, un atto solenne va anche a tutti coloro che si prendono cura con vera gentilezza per malati e anziani, che, con il loro amore e sofferenza, quasi di nascosto, oppure con delicatezza, instancabilmente curano la dignità del malato». «C'è un dono ministeriale di don Pietro che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere». La liturgia religiosa è stata presieduta da don Pietro coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli (vicario foraneo) e don Roberto Garsi (collaboratore dell'unità pastorale vezzanese).

La novità di maggio in linea, rispetto alle scorse anni, sono soprattutto la modifica di frequenza della linea minima CC, che al pomeriggio verrà portata a 17, dal servizio chiamato per la linea urbana a 6, che verrà esercito in modalità ridotta per l'intero periodo estivo, e dalla modifica della linea urbana a 5, che, nei giorni festivi, offrirà cadenza alla stazione Modigliana.

Sul servizio interurbano a seguito delle variazioni di frequenza dei treni sulla ferrovia ferroviaria, saranno attivati i treni di collegamento della corsa di Bivio Barro, Novellara e Sassuolo.

A Montecchio sono stati definiti i mesi per

## Vezzano sul Crostolo

---

sono state e rimangono un' esperienza indelebile per don Pietro.  
Matteo Barca.

# #EffettoQUA, Roversi conclude l' iniziativa

### Botta e risposta tra l' attore e il sindaco Vecchi in piazza Casotti sul tema della partecipazione

REGGIO EMILIA Partecipazione, progettazione, architetti di quartiere, accoglienza. Il sindaco Luca Vecchi traccia un' ampia panoramica su molti temi sabato sera in piazza Casotti.

Dalle 21 il primo cittadino si sottopone alle domande di Patrizio Roversi, attore televisivo bolognese d' adozione, a chiusura della giornata "#EffettoQua". L' hashtag si ripete con "#SiamoQUA...belle storie dalla città", il nome dell' incontro a due con il pubblico. Il tono delle domande è diretto, a volte colloquiale. Il format assomiglia a quello di un gioco, in cui il presentatore chiede all' intervistato quale accezione del termine è più corretta prima di sviluppare un tema.

Un esempio? Il "Qua" del titolo indica semplicemente il luogo, è un nipotino di Paperino o l' inizio di "quartiere"?

La risposta è la terza e così il sindaco inizia a descrivere il lavoro compiuto dall' insediamento dell' amministrazione, «coinciso con la fine dell' esperienza delle circoscrizioni». A quel punto, Vecchi paragona il lavoro compiuto a «un grande cantiere aperto», in virtù del fatto che «potevamo pensare che il rapporto con la città decentrata potesse essere gestito dal palazzo comunale». Ecco così arrivare il discorso alla parola chiave "progettazione", alla quale si legano tanti termini come architetti di quartiere.

«Non sono necessariamente architetti che stanno progettando palazzi di quartiere - aggiunge il sindaco - ma sono persone ogni giorno al lavoro per fare opere di manutenzione e valorizzazione di un sistema di relazioni di comunità, legami sociali, istanze dal basso canalizzate all' interno dell' amministrazione».

In tal modo, si giunge a quello che Vecchi considera il «secondo principio fondamentale» ovvero la progettazione.

Un' azione che coinvolge «da una parte l' amministrazione, dall' altra singoli cittadini, associazioni e migliaia di ore di volontariato» per una progettazione condivisa.

Roversi riflette poi sull' abolizione dei quartieri, che il presentatore definisce «sensori per capire cosa c' era da fare».

Appena l' intervistatore cita il caso Parma, «in cui una certa logica porta a dire all' amministrazione che non c' è problema perché c' è una rete», Vecchi ha una reazione che il volto noto della televisione gli

### 10 Cronaca

## È tempo di Mercoledì Rosa per accendere la città

Quest'anno sono sette le serate tra giugno e luglio da segnarsi in agenda Maramotti: «Negozzi aperti fino a mezzanotte ed eventi diffusi in centro storico»



Tornerà Mercoledì Rosa il mercoledì sera nel centro storico...

le dove si creano situazioni di grande attrazione per un pubblico che si unisce. E poi, per gli abitanti del centro storico. Mercoledì Rosa non è solo un' iniziativa per i cittadini, ma un' occasione per gli operatori del settore. «In questi casi più vertici».

Chiacchierando con il sindaco Luca Vecchi, il primo cittadino ci racconta il progetto che ha portato in piazza Casotti per accendere la città. «Un' iniziativa che si svolge il mercoledì sera nel centro storico».

Chiacchierando con il sindaco Luca Vecchi, il primo cittadino ci racconta il progetto che ha portato in piazza Casotti per accendere la città. «Un' iniziativa che si svolge il mercoledì sera nel centro storico».

Chiacchierando con il sindaco Luca Vecchi, il primo cittadino ci racconta il progetto che ha portato in piazza Casotti per accendere la città. «Un' iniziativa che si svolge il mercoledì sera nel centro storico».

### OGGI DAVANTI AL MUNICIPIO

## Acqua Bene Comune torna con un presidio di protesta



Un'azione presieduta da una protesta contro l'amministrazione per l'acqua

OGGI DAVANTI AL MUNICIPIO Acqua Bene Comune torna con un presidio di protesta

OGGI DAVANTI AL MUNICIPIO Acqua Bene Comune torna con un presidio di protesta. La fine del presidio di protesta di piazza Casotti, dove da lunedì 12 giugno si svolgono le attività di sensibilizzazione e di mobilitazione. La manifestazione si svolge davanti al municipio di Reggio Emilia. Al centro del presidio, il comitato Acqua Bene Comune. I manifestanti sono guidati da Marco Biondi, presidente del comitato. La manifestazione è stata organizzata da Acqua Bene Comune, un movimento di cittadini che si batte per la tutela dell'acqua pubblica. La manifestazione si svolge davanti al municipio di Reggio Emilia.

## #EffettoQUA, Roversi conclude l' iniziativa

### Botta e risposta tra l' attore e il sindaco Vecchi in piazza Casotti sul tema della partecipazione



Il videoregistratore bolognese indotto verso la piazza Casotti

OGGI DAVANTI AL MUNICIPIO Acqua Bene Comune torna con un presidio di protesta. La fine del presidio di protesta di piazza Casotti, dove da lunedì 12 giugno si svolgono le attività di sensibilizzazione e di mobilitazione. La manifestazione si svolge davanti al municipio di Reggio Emilia. Al centro del presidio, il comitato Acqua Bene Comune. I manifestanti sono guidati da Marco Biondi, presidente del comitato. La manifestazione è stata organizzata da Acqua Bene Comune, un movimento di cittadini che si batte per la tutela dell'acqua pubblica. La manifestazione si svolge davanti al municipio di Reggio Emilia.

## Camisasca ai malati: «Vicino a voi»

### Il vescovo partecipa alla Festa in duomo ed esorta i presenti a essere coraggiosi



Alcuni partecipanti ad un'azione contro i contratti di lavoro precario

OGGI DAVANTI AL MUNICIPIO Acqua Bene Comune torna con un presidio di protesta. La fine del presidio di protesta di piazza Casotti, dove da lunedì 12 giugno si svolgono le attività di sensibilizzazione e di mobilitazione. La manifestazione si svolge davanti al municipio di Reggio Emilia. Al centro del presidio, il comitato Acqua Bene Comune. I manifestanti sono guidati da Marco Biondi, presidente del comitato. La manifestazione è stata organizzata da Acqua Bene Comune, un movimento di cittadini che si batte per la tutela dell'acqua pubblica. La manifestazione si svolge davanti al municipio di Reggio Emilia.

chiede di ripetere. «Ciao», esegue il sindaco, sventolando la mano sinistra dietro di sé.

Vecchi spiega quale è la sua visione politica in merito: «Il Comune non può pensare di fare tutto precipitando le decisioni dall' alto». La chiacchierata prosegue e si parla di accoglienza. Roversi introduce la sindrome Nimby (Not In My Back Yard, ovvero "Non nel mio cortile"), ottenendo una risposta sull' accoglienza. (g.f.

)



I dubbi. Va chiarito se il prelievo sul dividendo in natura è al netto della sostitutiva

## Partecipazioni non qualificate, c'è il nodo della tassazione

Nonostante la trasformazione in **società** semplice sia una operazione decisamente meno complessa della assegnazione, l'applicazione **pratica** fa emergere perplessità rilevanti.

Il primo rebus riguarda l'imposizione sulle riserve delle **società** di capitali, ed in particolare sui dividendi da attribuire ai soci non qualificati. La "decommercializzazione" della **società** comporta che tutti gli utili si intendono distribuiti, non avendo la **società** semplice un **bilancio** da cui far emergere la mancata distribuzione (articolo 170, comma 4, Tuir). Se i soci della **società** trasformanda sono tutte persone fisiche con una partecipazione qualificata, il problema non si pone: essi indicheranno (pro quota) gli utili di cui si presume la distribuzione nella propria dichiarazione reddituale ed assolveranno l'**imposta** personale sulla quota imponibile (40% o 49,72% a seconda dei casi) dei dividendi.

Per i soci non qualificati, invece, le regole generali imporrebbero l'applicazione della ritenuta alla fonte del 26%, senza obblighi dichiarativi in capo al socio. Tuttavia, la **società** semplice non è, a questi fini, indicata tra i sostituti d'**imposta** dall'articolo 27 del Dpr 600/1973, tanto è vero che la Dre Piemonte, in una risposta resa il 18 maggio 2006, ipotizzò di considerare tutti i soci alla stregua di soci qualificati.

Questa soluzione appare ben poco soddisfacente dal lato sistematico, anche se, paradossalmente, mentre quando venne suggerita appariva penalizzante, oggi (con la ritenuta d'**imposta** incrementata dal 12,50% al 26%) sarebbe addirittura vantaggiosa per i soci.

In attesa di chiarimenti, appare più logico operare la ritenuta come se i dividendi fossero stati materialmente distribuiti il giorno stesso della trasformazione.

Altro problema è costituito dal parallelo con l'assegnazione. In quest'ultima operazione, infatti, il socio **tassa** il dividendo in natura emergente dall'attribuzione dell'immobile, ma al netto dell'importo su cui la **società** ha pagato l'**imposta** sostitutiva dell'8 per cento. In buona sostanza, fatto 100 il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile e 150 il valore normale (o **catastale**) prescelto per l'assegnazione, attribuendo riserve di utili il socio deve dichiarare un dividendo pari a 100 e non a 150, poiché su 50 la **società** versa l'**imposta** sostitutiva.

Pare, quindi, asistemato che, optando per la trasformazione, la **società** paghi la medesima **imposta**



sostitutiva e il socio assoggetti a **tassazione** l'intero importo di riserve presenti a **bilancio**, senza alcuna decurtazione dovuta all'**imposta** sostitutiva.

Nessun accenno in tal senso è, però, presente nei chiarimenti ministeriali, ad eccezione di questo passaggio nella circolare 37/E/2016, che potrebbe però essere variamente interpretato: «Il pagamento dell'**imposta** sostitutiva operato dalla **società** risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore **tassazione**, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in **società** semplici».

Analoga perplessità non si presenta per le riserve in sospensione d'**imposta**, poiché, in questo caso, il pagamento dell'**imposta** sostitutiva del 13% (peraltro non dovuta per le **società** già in contabilità semplificata) «è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore **tassazione**» (par. 3.1 della medesima circolare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Operazioni straordinarie. I profili dichiarativi e i **beni** da «decommercializzare»

## Trasformazioni agevolate: Snc con modello «nuovo»

Unico e Redditi SP se il soggetto iniziale è una **società** di capitali

Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni - Per le trasformazioni agevolate in **società** semplice poste in essere nel corso del 2016, il comportamento dichiarativo dipende dalla forma giuridica di partenza, differenziandosi tra **società** di capitali e **società** di persone. La trasformazione da **società** di persone commerciale (Snc o Sas) in **società** semplice non determina alcuna interruzione del periodo d' **imposta**, per cui, in applicazione delle regole di cui agli articoli 170 Tuir e 5-bis Dpr 322/98, l'operazione non comporta un doppio obbligo dichiarativo, ma si presenta un unico modello Redditi al termine dell' ordinario periodo d' **imposta**. In caso di operazione realizzata nel 2016, quindi, si presenta un solo modello Redditi SP 2017, compilando il quadro RF (o RG, in caso di contabilità semplificata) sino alla data di effetto della trasformazione, e poi i quadri (RA, RB, RL, eccetera) dedicati ai redditi diversi da quelli d' impresa. Questa conclusione è stata confermata da una risposta ad interpello resa dalla Dre Piemonte (prot. 901-535/2016), e non si può estendere alla trasformazione della **società** di capitali in **società** semplice.

Infatti, in quest' ultimo caso si passa da soggetto Ires ad una **entità** non soggetta a tale tributo, per cui l' interruzione del periodo d' **imposta** è inevitabile e vanno presentate due dichiarazioni. Ad esempio (si veda l' esempio a fianco), per le trasformazioni con effetto nel 2016, occorre presentare un modello ("vecchio") Unico **società** di capitali 2016 (sino alla data di effetto dell' operazione straordinaria) e un modello ("nuovo") Redditi **società** di persone 2017 (dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d' **imposta**).

Le trasformazioni agevolate possono essere realizzate: entro il 30 settembre 2016, in base all' articolo 1, comma 115, della legge 208/2015; successivamente, ed entro il 30 settembre 2017, in base all' articolo 1, comma 565, della legge 232/2016.

In entrambi i casi i soci della trasformata dovevano esser tali al 30 settembre 2015, non essendo ammesso l' ingresso successivo di nuovi soci. È invece possibile il mutamento della natura della partecipazione tra i soci (circolare 26/E/2016).

L' operazione è riservata alle **società** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei **beni** indicati dal legislatore come assegnabili. Dal lato **pratico**, verificare quest' ultimo requisito non è semplice, per cui il Notariato (studio 20-2016/T) ha suggerito di far riferimento ai parametri richiesti alle



«immobiliari di gestione» dall' articolo 4, comma 4, del Dlgs 147/2015.

I componenti straordinari emergenti dalla trasformazione (che derivano dall' uscita dei **beni** dal regime d' impresa e sono quantificati con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto dei **beni** medesimi) vanno distinti tra plus/minusvalori: riguardanti i **beni** agevolati (immobili e **beni** mobili strumentali), cui si applicano le stesse regole dell' assegnazione (**imposta** sostitutiva dell' 8% o del 10,5%, possibilità per gli immobili di adottare il valore **catastale**, eccetera); afferenti gli altri **beni**, ai quali si applicano le ordinarie regole della destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa (per l' Agenzia, l' operazione comporta necessariamente la chiusura della partita Iva).

A questi **oneri** occorre aggiungere l' **imposta** sostitutiva del 13% su tutte le riserve in sospensione d' **imposta**, in quanto il regime di sospensione fiscale cessa con la trasformazione (quadro RQ del modello dichiarativo). Per le sole **società** di capitali, va aggiunta la **tassazione** in capo ai soci di tutte le riserve di utili, poiché esse si intendono distribuite nel periodo d' **imposta** successivo a quello di trasformazione.

Ai sensi del comma 118 dell' articolo 1 della legge di **Stabilità** 2016 (la 208/2015), il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle **società** trasformate viene aumentato della differenza assoggettata ad **imposta** sostitutiva, riducendo il capital gain imponibile in caso di successiva cessione delle quote della **società** semplice.

Altra peculiarità della trasformazione consiste nella mancata interruzione del quinquennio di possesso degli immobili cui all' articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, disposizione che si applica alla **società** semplice emergente dall' operazione. Essa, pertanto, potrà cedere gli immobili oltre i cinque anni dall' originaria acquisizione (in capo alla **società** di persone o di capitali trasformata) realizzando un reddito diverso non imponibile, che dovrebbe mantenere tale caratteristica anche se distribuito ai soci. Quest' ultimo principio, contenuto nella risposta ad interpello da parte della Dre Lombardia 904/91/2013, andrebbe ufficializzato a livello centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

**Tributi locali.** Nulli gli atti impositivi che non permettono di comprendere come il Comune sia arrivato a definire il nuovo importo al metro quadro

## Ici, il ricalcolo del valore dell' area va motivato

Illegittimo l' accertamento **Ici** che non contiene l' iter seguito dal Comune per determinare il valore dell' immobile, anche se il criterio scelto è dettagliato nel corso del giudizio. A stabilirlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 145/01/2017 del 23 maggio scorso (presidente e relatore Montanari).

Una Snc riceveva alcuni avvisi di accertamento ai fini **Ici**, con cui il Comune richiedeva il pagamento dell' **imposta** non versata per le annualità dal 2010 al 2014. In particolare, secondo l' **ente** la contribuente non aveva presentato la nuova dichiarazione **Ici** e, quindi, non aveva aggiornato il valore di un' area edificabile di proprietà, adeguandolo a quello medio di mercato, stabilito dalla relativa **delibera** della giunta.

Gli atti impositivi venivano impugnati davanti alla Ctp. La **società** lamentava soprattutto una carenza di motivazione degli accertamenti, poiché non spiegavano l' iter seguito dal Comune per determinare il valore al metro quadro.

Inoltre, anche la **delibera** della Giunta, cui gli atti facevano riferimento, sarebbe stata carente di motivazione.

Il Comune si costituiva, insistendo sulla legittimità degli accertamenti e ribadendo l' obbligo per la ricorrente di presentare la dichiarazione **Ici** ad ogni mutamento del valore dell' immobile. In ogni caso, poi, l' **ente** confermava la fondatezza del valore accertato.

I giudici di Reggio Emilia hanno accolto il ricorso della **società**, applicando i principi più volte affermati dalla Suprema corte in tema di motivazione del provvedimento impositivo.

La Ctp ha ricordato, richiamando la sentenza 21564/2013 della Cassazione, che l' atto amministrativo non può avere valenza di provocatio ad opponendum, poiché la sua funzione non è di causare l' impugnazione, ma di costituire la fonte degli effetti nei confronti del suo destinatario, cioè il contribuente. Diversamente, verrebbe ridotto il ruolo della motivazione, che persegue il fine di porre l' interessato in condizione di conoscere la pretesa impositiva, in misura tale da consentirgli sia di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l' an e il quantum debeatur.

Questi elementi conoscitivi devono essere forniti all' interessato non solo tempestivamente, e cioè inserendoli nel provvedimento impositivo, ma anche con quel grado di determinatezza e intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

In sostanza, è il giudice che deve valutare ex ante se nell' atto impugnato è presente un' adeguata



motivazione, indipendentemente dal fatto che il contribuente/ricorrente sia riuscito o meno a svolgere un' opportuna difesa.

Nel caso di specie gli atti impositivi non permettevano di comprendere come il Comune fosse arrivato ad attribuire all' area quel valore. Il fatto che se ne sia data contezza nelle controdeduzioni non ne rende legittimo il comportamento, dal momento che gli elementi avrebbero dovuto essere forniti ex ante. Da qui l' annullamento degli atti impositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Sara Mecca*

Semplificazione. Lazio, Liguria e Puglia hanno indicato agli **enti** le definizioni standardizzate da adottare

## Regolamento, il modello non è unico

Finora tre **Regioni** hanno rispettato la scadenza e recepito lo schema-tipo

Le **Regioni** non sembrano avere fretta di recepire il regolamento edilizio tipo. Per essere in regola con la tabella di marcia, stabilita dall' intesa raggiunta nella riunione della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, avrebbero dovuto farlo entro lo scorso 18 aprile. Quella scadenza è stata rispettata solo dalla Puglia e dalla Liguria; anche il Lazio ha approvato la delibera di recepimento (ma formalmente dopo quella data). In ogni caso la giunta regionale, già da novembre 2016, aveva approvato una delibera per avviare una consultazione con le **Province** e la Città metropolitana di Roma Capitale.

Tutte e tre le **Regioni** hanno varato l' allegato con l' elenco delle norme statali alle quali attenersi nello svolgimento dell' attività edilizia, aggiungendo la lista delle rispettive delibere, regolamenti e leggi regionali. Una preoccupazione comune è stata di rendere il più agevole possibile l' attività dei **Comuni** per adeguare i loro regolamenti. Ad esempio, nel Lazio i 180 giorni concessi ai **Comuni** per rivedere i propri regolamenti non valgono per le aree terremotate: qui i sei mesi scatteranno solo quando verrà decretata la fine dell' emergenza.

Le **Province** e la Città metropolitana di Roma potranno proporre modifiche e osservazioni alle proposte di regolamento adottate dai **Comuni** e sottoposte al loro vaglio; non è ben dettagliato, nella delibera, come i **Comuni** debbano comportarsi in caso di contenzioso.

La regione Liguria è intervenuta sulla tabella contenente le definizioni dei 42 parametri edilizi, per orientare i **Comuni** nell' individuazione di quelle immediatamente applicabili (soppalco, sottotetto, pertinenza, balcone) e di quelle la cui applicazione è demandata all' adeguamento dei **piani** regolatori (quasi tutte quelle che riguardano la superficie e il volume).

Le competenze dei **Comuni** sono state specificate in Puglia con una legge regionale, dopo che la materia era già stata trattata con due delibere della giunta. Le amministrazioni **comunali** devono adeguare, con delibera del Consiglio, i loro regolamenti entro 150 giorni dall' entrata in vigore della legge regionale (cioè dal 19 maggio scorso).

Se, però, questo non avviene, la palla passa al responsabile della struttura comunale che si occupa di edilizia. Decisioni che hanno una forte componente politica, vengono demandate a un tecnico non eletto e le cui scelte non sono sottoposte al giudizio dei cittadini. Deve assumerle anche in fretta: la legge gli



concede solo 30 giorni. Ma che succede se il tecnico non lo fa? Passati i 180 giorni complessivi (150+30 per il tecnico), senza vedere traccia del nuovo regolamento, scatta una clausola di automatica disapplicazione di tutte le disposizioni del regolamento edilizio vigente incompatibili con lo schema regionale.

Non è facile ipotizzare quali potranno essere gli effetti di questa tagliola. Il regolamento tipo è sostanzialmente un libro che di scritto ha solo l'indice e le 42 definizioni dei parametri edilizi; il resto delle pagine devono essere riempite dai singoli **Comuni**.

Escluse le definizioni, per le altre disposizioni sembra problematico individuare i punti di contrasto. In ogni caso, gli adeguamenti dei regolamenti vigenti non possono variare le previsioni quantitative previste dai **piani** regolatori vigenti. Le **pratiche** edilizie i cui procedimenti sono avviati prima dell'approvazione del nuovo regolamento seguono le vecchie regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Raffaele Lungarella*



Le conseguenze. Possibile mantenere le vecchie regole

## Senza bussola regionale **Comuni** liberi da vincoli

Tanti regolamenti **edilizi**, quanti i **Comuni** italiani: questo il labirinto cui si è tentato di ovviare con il regolamento **edilizio** tipo. Ma anche se il primo dei due termini per l'adeguamento sul territorio è già scaduto, l'obiettivo di avvicinare tra di loro le norme **locali** sull'**edilizia** è ancora lontano.

In 17 **Regioni** su 20, infatti, il mancato recepimento dell'intesa nazionale, rende anche i **Comuni** liberi di adeguarsi o meno alle indicazioni unitarie.

L'intesa del 20 ottobre 2016 con lo schema di regolamento **edilizio** tipo, prevede espressamente che l'accordo raggiunto in Conferenza unificata costituisce «livello essenziale delle prestazioni» ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e) e m) della Costituzione.

I termini (teorici) L'intesa ha assegnato un termine di 180 giorni (scaduto il 18 aprile scorso) alle **Regioni** per provvedere al recepimento dello schema di regolamento **edilizio** tipo e delle definizioni uniformi, integrando e modificando la raccolta di disposizioni sovraordinate di cui alla parte prima del regolamento **edilizio** tipo.

All'atto del recepimento le **Regioni** dovevano stabilire metodi, procedure e tempi - a loro volta comunque non superiori a 180 giorni, che scadranno il 15 ottobre 2017 - per l'adeguamento a cascata da parte dei **Comuni**.

Dunque, in teoria, se gli adempimenti regionali e **locali** fossero stati portati a termine secondo la scansione temporale "fisiologica" prevista dall'intesa, tutti i **Comuni** si sarebbero dovuti adeguare al regolamento **edilizio** tipo (al massimo) entro il 15 ottobre 2017.

Una data che peraltro è un limite ultimo: le **Regioni** infatti avrebbero potuto recepire il regolamento tipo prima dei 180 giorni assegnati dall'intesa, oppure imporre una scadenza più ravvicinata ai **Comuni** (rispetto ai successivi 180 giorni) per l'adeguamento.

Ma dato l'esiguo numero di sole tre **Regioni** ottemperanti rispetto alla prima scadenza di aprile (si veda l'articolo a lato), le disposizioni dell'intesa che disciplinano l'ipotesi patologica dell'inadempimento (regionale e/o **comunale**) risultano di primario interesse.

L'inadempimento Ora, la conseguenza dell'inadempimento **comunale** quando il recepimento regionale è avvenuto è chiara: l'articolo 2, comma 3 dell'intesa stabilisce espressamente che, se i **Comuni** non adempiono nei tempi previsti dalle **Regioni** nel loro atto di recepimento (e comunque entro 180 giorni), «le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia **edilizia** trovano diretta applicazione,



prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili». Si avrà pertanto una disapplicazione della norma locale, che risulta cedevole rispetto a quella del regolamento edilizio tipo.

Diverso è il caso del mancato recepimento, in prima istanza, da parte della Regione: l' articolo 2 dell' intesa si limita a stabilire che: «I Comuni possono comunque provvedere all' adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati».

In sostanza, dall' intesa emerge un quadro per cui, una volta che la Regione ha recepito il regolamento tipo, la sua applicazione diviene certa al semplice scadere dei termini assegnati, a prescindere dall' adeguamento comunale.

All' opposto, in assenza di recepimento regionale, l' adozione del regolamento tipo rimane una mera facoltà per il Comune, che potrà liberamente determinarsi in fatto di disciplina edilizia (non dissimilmente da quanto avvenuto finora).

Verso la standardizzazione Una sola disposizione pare garantire la non completa frustrazione delle finalità perseguite dall' intesa (soprattutto in considerazione della qualificazione del regolamento edilizio tipo in termini di «livelli essenziali delle prestazioni») anche in caso di mancato recepimento regionale: rimane fermo, infatti, l' impegno assunto da Governo, Regioni ordinarie ed enti locali a «utilizzare definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa». Ebbene, la spinta alla standardizzazione su scala nazionale dovrebbe trovare (solo) in quest' ultima disposizione una risposta in grado di resistere - quanto meno per l' avvenire - ai mancati adempimenti subnazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Guido Inzaghi*

**Comuni** terremotati. In manovrina il meccanismo sperimentale

## Accertamenti «anticipati» per gli investimenti **locali**

Sbloccati per gli anni 2017, 2018 e 2019 gli investimenti destinati alla ricostruzione e finanziati con l' avanzo di **amministrazione** e i mutui, da parte degli **enti locali** colpiti dai terremoti più recenti.

La norma, contenuta nell' articolo 43-bis del Dl 50/2017 aggiunto in sede in conversione e ora in attesa dell' approvazione definitiva del Senato (incognite politiche a parte) sperimenta una nuova modalità di sostegno agli **enti** che passa per la concessione di spazi finanziari nell' ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all' articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, in misura pari alle spese sostenute per questi investimenti.

Lo strumento per il momento interessa solo gli **enti locali** colpiti dal sisma dell' agosto 2016, dell' ottobre 2016 e del gennaio 2017 e che sono stati inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del Dl. 189/2016; ma in caso di successo della sperimentazione, con le prossime manovre finanziarie potrebbe estendersi anche al resto degli **enti locali**.

Il **patto** di solidarietà nazionale rappresenta uno strumento di flessibilità per l' utilizzo delle risorse altrimenti bloccate a causa dei vincoli di **finanza** pubblica, previsto, insieme alle intese regionali, dall' articolo 10 della legge di attuazione del principio del pareggio di **bilancio** n. 243 del 2012. Questi due istituti sono finalizzati a consentire agli **enti locali** di procedere all' effettuazione di investimenti mediante indebitamento oppure con l' utilizzo di precedenti avanzi di **amministrazione**.

Il **patto** di solidarietà nazionale, per le quote non soddisfatte dalle intese regionali, prevede la possibilità di acquisizione o di cessione di spazi finanziari, secondo le regole dettate dall' articolo 10 e dal Dpcm attuativo n. 21 del 21 febbraio 2017. A questo riguardo, è utile ricordare che dal 14 giugno la Ragioneria renderà disponibile al sito del pareggio di **bilancio** (<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>) le funzioni per lo scambio di spazi finanziari. Gli **enti** che chiedono spazi finanziari dovranno indicare i dati sull' avanzo di **amministrazione**, al netto della quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, che risultano dal rendiconto (o dal preconsuntivo) del 2016, sul fondo di cassa al 31 dicembre dello scorso anno e sulla quota dei fondi stanziati nel preventivo 2017 e destinati a confluire nel risultato di **amministrazione**.

Tornando al nuovo meccanismo sperimentale "libera-investimenti", in base all' articolo 43-bis, comma 2 del Dl 50/2017, gli **enti** colpiti dal sisma che effettuano gli investimenti per la ricostruzione utilizzando avanzo di **amministrazione** e debito provvedono alla loro certificazione ai fini della verifica del rispetto dei saldi di equilibrio di **bilancio** entro il 31 marzo (comma 470 della legge 232/2016 -legge di **stabilità**



2017).

Le maggiori spese che derivano dalla concessione degli spazi finanziari per 30 milioni sono attinte dalla dotazione finanziaria del Fondo da ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici istituito dall' articolo 41, comma 2, del decreto-legge.

Lo scorso anno gli enti colpiti dal sisma compresi negli allegati 1 e 2 del DI 189/2016 erano stati invece esclusi totalmente dai vincoli di finanza pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Anna GuiducciPatrizia Ruffini*

**Tributi.** Inciampo nel passaggio di consegne

## Riscossione, da luglio caos «scorporati» sui carichi pendenti

Con la disciplina fissata dal DI 193/2016 è terminata l'infinita proroga che ha permesso a Equitalia di continuare a riscuotere i ruoli comunali; con un'inversione di rotta rispetto alla strada tracciata dal DI 70/2011, Equitalia, o meglio il nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione, potrà in realtà continuare a riscuotere le entrate comunali.

La riscossione però non avverrà più ope legis, ma dal 1° luglio occorrerà una delibera comunale, ovviamente di competenza del consiglio.

La delibera può essere già adottata a giugno, con decorrenza luglio, ma anche in data successiva, non essendo previsto un termine fisso. Non è poi necessaria alcuna convenzione, perché le regole sulla riscossione coattiva sono quelle che erano applicabili alla soppressa Equitalia. Nei fatti, per ora, solo un cambio di nome e non di regole.

Ovviamente, poi, al Comune che delibera di utilizzare il nuovo soggetto pubblico non è precluso il contemporaneo utilizzo di altre forme di riscossione coattiva, come l'ingiunzione di pagamento, come avviene oggi.

La delibera, quindi, non implica alcun rapporto di esclusività.

Se il Comune non delibera non sarà comunque inondato dai carichi pendenti. L'articolo 1, comma 686 della legge 190/2014 prevede che fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (ulteriormente prorogate proprio dal DI 193/2016) l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, anche relativamente alle quote dei soggetti creditori che «hanno cessato o cessano» di avvalersi di Equitalia: norma applicabile anche all'agenzia delle Entrate-Riscossione in virtù della precisazione contenuta nell'articolo 1, comma 16 del DI 193/2016.

Le varie proroghe di Equitalia si sono trascinate automaticamente anche i rinvii dei contratti in essere dei concessionari privati iscritti all'albo, che quindi scadono automaticamente il 30 giugno. Tra questi, oltre ai concessionari dell'imposta di pubblicità e degli altri tributi comunali, ci sono però anche i cosiddetti concessionari scorporati. Si tratta delle vecchie concessionarie della riscossione che potevano, in forza dell'articolo 3, comma 24 del DI 203/2005, trasferire ad altra società il ramo d'azienda relativo alla riscossione delle entrate comunali. Come già chiarito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n.52/E/2006, le società risultanti dallo scorporo non fanno parte del sistema pubblico



della riscossione, ma potevano effettuare la riscossione in quanto iscritte nell' albo dei soggetti indicati dall' articolo 53 del Dlgs 446/1997 ed erano quindi tenute a utilizzare l' ingiunzione e non il ruolo. Di conseguenza, alla **società** scorporata non possono essere applicate le disposizioni dettate per Equitalia. Dal 1° luglio i concessionari scorporati, che operano su vaste zone dell' Italia, non solo non potranno più riscuotere i crediti **comunali** ma dovranno restituire ai **Comuni** tutti i carichi finora ricevuti, indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi inesigibili. Ciò comporta un mole di lavoro enorme, con implicazioni operative rilevanti; si pensi all' iscrizione di un fermo avvenuta a nome del concessionario.

Si ritiene comunque possibile regolare per via convenzionale la gestione dei carichi pendenti.

È innegabile comunque che il legislatore avrebbe dovuto prevedere un periodo di transizione. Se il Comune ritiene di continuare a riscuotere con ingiunzione dovrebbe essere possibile anche una sorta di "proroga tecnica" fino alla fine dell' anno, in modo da avere il tempo di bandire una gara. Insomma, un bel pasticcio che andrebbe risolto per via normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Pasquale Mirto*

## Per il Fisco italiano un tesoretto da un miliardo dalle big del web

Quasi un miliardo di euro. A tanto ammonta il tesoretto recuperato dal Fisco italiano nell'ambito delle inchieste per presunta evasione fiscale che hanno interessato i colossi del web (e non solo) attivi nella penisola. Da Google ad Apple ad Amazon, le multinazionali americane hanno acconsentito a versare una parte delle imposte dovute dopo l'intervento della procura.

A fare da apripista, nel dicembre 2015, è stato il colosso di Cupertino, Apple, che per primo in Italia ha versato 318 milioni di euro all'Agenzia delle entrate per sanare un contenzioso tributario che lo vedeva accusato di presunta evasione (mancato versamento dell'Ires) per un totale di circa 879 milioni di euro in cinque anni, dal 2008 al 2013. Il reato, contestato dal procuratore Francesco Greco e dal pubblico ministero, Adriano Scudieri, era quello di omessa dichiarazione in base all'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000.

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, i profitti realizzati in Italia da Apple sarebbero stati contabilizzati dalla società con sede in Irlanda, paese caratterizzato da un regime fiscale di gran lunga più favorevole rispetto a quello di casa nostra.

Forte del risultato ottenuto con il gigante di Cupertino, Greco e Scudieri hanno deciso di non mollare infilando nel mirino i principali colossi del web attivi nello Stivale.

A finire per secondo nella rete è stato il colosso delle vendite online, Amazon, con l'accusa, neanche a dirlo, di omessa dichiarazione dei redditi per 130 milioni di euro tra il 2009 e il 2014. Nell'inchiesta gli inquirenti si sono concentrati sull'attività della filiale del lussemburghese dove, con un meccanismo fotocopia rispetto al caso Apple, sarebbero stati contabilizzati i profitti realizzati in Italia.

Infine, è arrivato il turno di Google che nei giorni scorsi ha versato al Fisco italiano un maxi risarcimento da 306 milioni di euro (oltre 303 milioni attribuiti a Google Italy e meno di 3 a Google Ireland). Secondo i calcoli della procura di Milano, il colosso di Mountain View avrebbe sottratto all'Erario redditi imponibili per circa 227 milioni di euro tra il 2009 e il 2013.

**Nelle maglie dell'Erario non sono finiti tuttavia solo i furbetti di internet. Nel mese di ottobre scorso, infatti, il colosso bancario Credit Suisse ha raggiunto un accordo con il procuratore della Repubblica, Francesco Greco, e il pubblico ministero, Gaetano Ruta, per il pagamento di**

ItaliaOggi7

FISCO INTERNAZIONALE

Lunedì 12 Giugno 2017 3

Da un lato le dichiarazioni di intenti, dall'altro la difficoltà di dare scacco all'evasione

### Impennata di agreement in Ue

in Lussemburgo, l'obiettivo dell'Apa è esclusivamente quello di chiarire le regole di transfer pricing che l'Fci doveva applicare alle sue attività di gestione, aveva spiegato a fine 2015 la società in una nota. «Fci ha perseguito l'Apa con il solo obiettivo di avere certezza giuridica, attraverso un procedimento di richiesta disciplinata da regole chiare».

Ma non sono soltanto gli accordi fiscali privilegiati tra imprese e governi europei a mettere in dubbio la forza della lotta all'evasione internazionale messa in atto dal G20 a partire dal 2008.

Se è vero, infatti, che 68 paesi si sono impegnati ad attuare 1.100 accordi bilaterali che dovrebbero permettere di contrastare l'evasione della base imponibile da parte delle imprese multinazionali, è vero anche che i 39 articoli del documento, elaborati in un clima di non reciprocity

Inteso* siglate da multinazionali con i paesi Ue	2015	2014	2013
Lussemburgo	519	347	119
Belgio	411	166	10
Olanda	236	203	228
Regno Unito	94	88	73
Ungheria	70	79	58
Italia	68	51	47
Meda Ue	60	41,96	27,67
Spagna	60	51	52
Francia	55	55	47
Rep. Ceca	47	34	33
Germania	25	24	21
Filippine	24	15	21
Polonia	20	15	19
Danimarca	16	11	12
Irlanda	8	10	10
Portogallo	7	4	2
Svezia	7	5	1
Romania	7	8	4
Norvegia	5	4	0
Lituania	3	1	0
Grecia	1	0	0
Lettonia	1	1	0
Slovacchia	1	3	15
Bulgaria	0	0	0
Croazia	0	0	0
Cipro	0	0	0
Estonia	0	0	0
Malta	0	0	0
Slovenia	0	0	0
Austria	0	4	3

che mettono ancora una volta i paesi uniti al sistema di contrasto all'evasione. Non solo il documento, elaborato dall'Ocse come il primo accordo bilaterale di sempre, è stato modato dalla più grande potenza economica al mondo, gli Stati Uniti, base delle maggiori società che hanno approfittato, negli anni, delle migliori leggi delle legislazioni nazionali per abbattere la base imponibile.

### Per il Fisco italiano un tesoretto da un miliardo dalle big del web

Quasi un miliardo di euro. A tanto ammonta il tesoretto recuperato dal Fisco italiano nell'ambito delle inchieste per presunta evasione fiscale che hanno interessato i colossi del web (e non solo) attivi nella penisola. Da Google ad Apple ad Amazon, le multinazionali americane hanno acconsentito a versare una parte delle imposte dovute dopo l'intervento della procura.

Nelle maglie dell'Erario non sono finiti tuttavia solo i furbetti di internet, nel mese di ottobre scorso, infatti, il colosso bancario Credit Suisse ha raggiunto un accordo con il procuratore della Repubblica, Francesco Greco, e il pubblico ministero, Gaetano Ruta, per il pagamento di 169 milioni di euro come patteggiamento in relazione a una presunta maxi frode fiscale assicurativa. E adesso? Secondo i ben informati, la procura di Milano avrebbe puntato gli occhi già da tempo su Facebook e Western Digital seguendo lo stesso copione adottata per Apple, Amazon e Google. Staremo a vedere.

**109 milioni di euro come patteggiamento in relazione a una presunta maxi frode fiscale realizzata attraverso false polizze assicurative. E adesso?**

Secondo i ben informati, la procura di Milano avrebbe puntato gli occhi già da tempo su Facebook e Western Digital seguendo lo stesso copione adottato per Apple, Amazon e Google. Staremo a vedere.

© Riproduzione riservata.



# Imprese libere di ottenere dati e documenti per promuovere la vendita di prodotti e servizi Con il Foia diritto di accesso anche per finalità di marketing

ANTONIO CICCIA MESSINA - Sdoganato il «Foia-marketing»: dalla p.a. si possono ottenere con facilità dati e documenti per finalità commerciali.

La circolare del ministro della funzione pubblica n.

2/2017 sul «Foia» (acronimo di «Freedom of information act»), libertà di accesso civico alle informazioni della p.a.), specifica che tra le possibili motivazioni della richiesta di accesso generalizzato (previsto dal dlgs 33/2013, come modificato dal dlgs 97/16) ci sono anche gli scopi commerciali delle imprese. Tra gli scopi commerciali, è legittimo inserire anche la finalità di promuovere le vendite di prodotti e servizi e cioè tutta l'attività che generalmente si censisce sotto il nome di marketing.

L'accesso civico generalizzato è, dunque, la chiave per ottenere l'accesso a una miniera di informazioni appetibili per il mercato e per le imprese.

L'indicazione di apertura alle finalità commerciali accompagna l'illustrazione, operata dalla circolare ministeriale, della disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) dopo le modifiche introdotte dal dlgs 97/16. Con il comma 2 dell'art.

5 dlgs. 33/13 (inserito dal decreto 97/16), la p.a. è designata come una «casa di vetro».

La circolare 2/2017 si occupa degli aspetti procedurali e va ad aggiungersi alle linee guida dell' Autorità nazionale anticorruzione (determinazione 1309 del 28/12/2016), che si è invece occupata dei limiti all'accesso generalizzato posti da interessi pubblici (segreto di stato, sicurezza nazionale, ecc.) e da interessi privati (privacy delle persone fisiche, riservatezza industriale e societaria ecc.).

La circolare è ispirata al massimo favore per le imprese e i cittadini che intendono ottenere dati e documenti da un ente pubblico. Non a caso il documento ha suscitato la reazione critica del garante della privacy.

Il punto più importante della circolare è in fondo al suo allegato 1, dedicato alla presentazione della richiesta.

La lettera f) dell' allegato 1 spiega che l'impresa o il cittadino che fanno la richiesta non sono obbligati ma possono essere invitati a dichiarare lo scopo della richiesta. L' allegato esemplifica alcune scelte e l'

4 Lunedì 12 Giugno 2017

P.A. TRASPARENTE

ItaliaOggi7

Imprese libere di ottenere dati e documenti per promuovere la vendita di prodotti e servizi

## Con il Foia diritto di accesso anche per finalità di marketing

Fugine a cura di ANTONIO CICCIA MESSINA

Sdoganato il «Foia-marketing»: dalla p.a. si possono ottenere con facilità dati e documenti per finalità commerciali. La circolare del ministro della funzione pubblica n. 2/2017 sul «Foia» (acronimo di «Freedom of information act»), libertà di accesso civico alle informazioni della p.a.), specifica che tra le possibili motivazioni della richiesta di accesso generalizzato (previsto dal dlgs 33/2013, come modificato dal dlgs 97/16) ci sono anche gli scopi commerciali delle imprese. Tra gli scopi commerciali, è legittimo inserire anche la finalità di promuovere le vendite di prodotti e servizi e cioè tutta l'attività che generalmente si censisce sotto il nome di marketing.

to è, dunque, la chiave per ottenere l'accesso a una miniera di informazioni appetibili per il mercato e per le imprese. L'indicazione di apertura alle finalità commerciali accompagna l'illustrazione, operata dalla circolare ministeriale, della disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) dopo le modifiche introdotte dal dlgs 97/16. Con il comma 2 dell'art. 5 dlgs. 33/13 (inserito dal decreto 97/16), la p.a. è designata come una «casa di vetro».

La circolare 2/2017 si occupa degli aspetti procedurali e va ad aggiungersi alle linee guida dell' Autorità nazionale anticorruzione (determinazione 1309 del 28/12/2016), che si è invece occupata dei limiti all'accesso generalizzato posti da interessi pubblici (segreto di stato, sicurezza nazionale, ecc.) e da interessi privati (privacy delle persone fisiche, riservatezza industriale e so-

cietaria ecc.). La circolare è ispirata al massimo favore per le imprese e i cittadini che intendono ottenere dati e documenti da un ente pubblico. Non a caso il documento ha suscitato la reazione critica del garante della privacy.

Il punto più importante dell'allegato 1, dedicato alla presentazione della richiesta. La lettera f) dell'allegato 1 spiega che l'impresa o il cittadino che fanno la richiesta non sono obbligati ma possono essere invitati a dichiarare lo scopo della richiesta. L'allegato esemplifica alcune scelte e l'elenco di documenti da allegare in caso di richiesta di accesso generalizzato. Come vedremo, il dubbio viene: la circolare della funzione pubblica non

ha specificato nella finalità commerciale la presenza nella finalità dell'accesso civico generalizzato previsto dall'art. 5, comma 2 del dlgs 33/13. «Purtroppo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione ai dibattiti pubblici». Probabilmente nella circolare 2/2017 il rinvio che il perseguimento dello scopo commerciale è funzionale alla partecipazione ai dibattiti pubblici.

L'ANALISI

### Procedure semplici in teoria, piene di ostacoli nella pratica

In questo momento storico, infatti, sul piano di un'impresa, non solo per accedere a questo diritto si deve essere identificati per essere invitati a dichiarare lo scopo della richiesta. L'ufficio della p.a. potrà farla con propri regolamenti, o solo sulla base di disposizioni di legge (di cui sono vagliate le implicazioni) e i singoli enti pubblici non possono definire limiti ed eccezioni all'accesso generalizzato con propri regolamenti: bisogna attenersi alle regole di legge e alla giurisprudenza europea. Ma il garante della privacy, in un'occasione, ha ritenuto che si potrebbe pensare a una lista delle esclusioni o a qualcosa che le modifichi.

Ma il Consiglio di Stato sul punto dice che si deve valutare la posizione. Con l'aggiunta, quindi, il richiedente deve essere identificato per essere invitato a dichiarare lo scopo della richiesta. A chi non è in grado di farlo, il garante della privacy ha un elenco delle possibili motivazioni del non invio del bilancio posto di più anni è stato raggiunto.

Il funzionario a fare il bilancio deve essere invitato a dichiarare lo scopo della richiesta. A chi non è in grado di farlo, il garante della privacy ha un elenco delle possibili motivazioni del non invio del bilancio posto di più anni è stato raggiunto.

Il funzionario a fare il bilancio deve essere invitato a dichiarare lo scopo della richiesta. A chi non è in grado di farlo, il garante della privacy ha un elenco delle possibili motivazioni del non invio del bilancio posto di più anni è stato raggiunto.

ultima di queste opzioni (da inserire nel modulo di richiesta predisposto dalla singola **p.a.**) è «per finalità commerciali».

C'è dunque l'indicazione ufficiale da parte del ministero che l'accesso civico generalizzato può avere una finalità commerciale. Più chiaro di così. Può partire allora il «Foia-marketing».

L'indicazione è in netto contrasto con quanto indicato dal garante della privacy a proposito di un altro accesso civico, quello disciplinato da un diverso comma, il primo, dell'art. 5 del dlgs sulla trasparenza: si tratta della richiesta alla **p.a.**

di pubblicare sul sito le informazioni che per legge devono essere pubblicate (per esempio il curriculum dei dirigenti o i dati reddituali degli organi politici).

A proposito di questo comma il garante, nelle sue linee guida (**deliberazione** 243 del 15 maggio 2014) indicava casi di illiceità per fini di marketing dei dati pubblicati nella sezione «**amministrazione** trasparente». Le letture da parte delle diverse autorità sono evidentemente diverse. E ci si chiede se basta un comma a fare la differenza. D'altra parte ci si potrebbe chiedere se effettivamente la finalità commerciale sia compresa nelle finalità dell'accesso civico generalizzato previste dall'art. 5, comma 2 del dlgs 33/13: «Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito **pubblico**».

Probabilmente nella circolare 2/2017 si ritiene che il perseguimento dello scopo commerciale è funzionale alla partecipazione al dibattito **pubblico**.

Si deve, peraltro, ricordare che una finalità commerciale può essere desunta dalla qualifica del soggetto richiedente e che in ogni caso le **p.a.** devono **bilanciare** questo interesse economico con gli interessi pubblici e privati e valutare se conta di più evitare un pregiudizio ai diritti individuali.

© Riproduzione riservata.

Gli effetti dei poteri attribuiti al nuovo ente grazie al decreto legge n. 193/2016

## Una riscossione chirurgica

Da luglio pignoramenti sui conti correnti più mirati

ANDREA BONGI - Dal 1° luglio conti correnti e stipendi sotto il tiro del nuovo ente della riscossione. Grazie ai nuovi poteri attribuiti allo stesso dal dl 193/2016 le azioni che Agenzia entrate-riscossione porrà in essere per la tutela dei crediti erariali saranno più mirate ed efficaci rispetto al passato.

L'accorpamento delle funzioni di riscossione presso l'Agenzia delle entrate consentirà infatti di accedere, in maniera pressoché immediata, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e a quelle degli enti previdenziali e assistenziali quali l'Inps e le Direzioni del lavoro, garantendo la massima efficacia alle azioni di pignoramento presso terzi.

Rispetto al passato si tratta di un notevole passo in avanti che ha già suscitato l'attenzione e il timore di molti operatori.

È opportuno dunque precisare quali saranno i nuovi strumenti e come cambieranno le strategie di azione del nuovo ente a far data dal prossimo 1° luglio.

Lo scenario attuale. La possibilità di accedere alle informazioni di cui sopra è attualmente consentita anche alle società del gruppo Equitalia. Il problema che si è posto in questi anni è stato quello delle procedure di accesso e della qualità delle informazioni di ritorno.

Finora Equitalia ha infatti ottenuto queste informazioni in maniera confusa e per masse. A seguito della richiesta di informazioni circa i rapporti bancari intrattenuti da un contribuente, Equitalia poteva conoscere soltanto chi fossero gli intermediari finanziari e quali fossero le tipologie di rapporto intrattenuto.

Nessuna informazione sulle movimentazioni e soprattutto sulle eventuali disponibilità liquide intrattenute su tali conti.

In uno scenario del genere il sequestro presso terzi del credito supportato dalle cartelle esattoriali non pagate finiva per essere un vero e proprio boomerang. Equitalia infatti era costretta a inviare la richiesta di pignoramento presso tutte le banche e gli uffici postali presso i quali risultavano aperti dei rapporti, senza avere alcuna certezza del buon esito della misura cautelare. Se i conti erano in rosso la richiesta di pignoramento tornava desolatamente al mittente con l'inutile dispendio di risorse umane ed economiche che ne conseguivano. Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 12 Giugno 2017 7

Gli effetti dei poteri attribuiti al nuovo ente grazie al decreto legge n. 193/2016

## Una riscossione chirurgica

Da luglio pignoramenti sui conti correnti più mirati

Pagina a cura di ANDREA BONGI

Dal 1° luglio conti correnti e stipendi sotto il tiro del nuovo ente della riscossione. Grazie ai nuovi poteri attribuiti allo stesso dal dl 193/2016 le azioni che Agenzia entrate-riscossione porrà in essere per la tutela dei crediti erariali saranno più mirate ed efficaci rispetto al passato.

L'accorpamento delle funzioni di riscossione presso l'Agenzia delle entrate consentirà infatti di accedere, in maniera pressoché immediata, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e a quelle degli enti previdenziali e assistenziali quali l'Inps e le Direzioni del lavoro, garantendo la massima efficacia alle azioni di pignoramento presso terzi.

Rispetto al passato si tratta di un notevole passo in avanti che ha già suscitato l'attenzione e il timore di molti operatori.

È opportuno dunque precisare quali saranno i nuovi strumenti e come cambieranno le strategie di azione del nuovo ente a far data dal prossimo 1° luglio.

Lo scenario attuale. La possibilità di accedere alle informazioni di cui sopra è attualmente consentita anche alle società del gruppo Equitalia. Il problema che si è posto in questi anni è stato quello delle procedure di accesso e della qualità delle informazioni di ritorno.

Finora Equitalia ha infatti ottenuto queste informazioni in maniera confusa e per masse. A seguito della richiesta di informazioni circa i rapporti bancari intrattenuti da un contribuente, Equitalia poteva conoscere soltanto chi fossero gli intermediari finanziari e quali fossero le tipologie di rapporto intrattenuto.

Nessuna informazione sulle movimentazioni e soprattutto sulle eventuali disponibilità liquide intrattenute su tali conti.

In uno scenario del genere il sequestro presso terzi del credito supportato dalle cartelle esattoriali non pagate finiva per essere un vero e proprio boomerang. Equitalia infatti era costretta a inviare la richiesta di pignoramento presso tutte le banche e gli uffici postali presso i quali risultavano aperti dei rapporti, senza avere alcuna certezza del buon esito della misura cautelare. Se i conti erano in rosso la richiesta di pignoramento tornava desolatamente al mittente con l'inutile dispendio di risorse umane ed economiche che ne conseguivano. Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

I nuovi poteri in vigore dal 1° luglio 2017		
	Fino al 30 giugno	Dal 1° luglio
Conti correnti bancari e altri rapporti	- accesso all'anagrafe dei conti in maniera indiretta - conoscenza dei rapporti in essere ma non dei saldi - scarsa efficacia dei pignoramenti	- accesso diretto all'anagrafe dei conti - conoscenza immediata dei saldi e delle disponibilità - efficacia massima del pignoramento delle somme
Rapporti di lavoro	- accesso indiretto alle banche dati Inps e Dpi - accesso su base nominativa e non massiva - tempi di risposta alle richieste dei vari enti	- accesso diretto del nuovo ente alle banche dati dell'Inps delle Dpi e Inail - conoscenza immediata dei rapporti di lavoro in essere - efficacia massima del pignoramento del quinto

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

battere agli enti competenti attendendo i relativi tempi di risposta.

Dal 1° luglio l'accesso diretto consentirà invece di fotografare la situazione reddituale del debitore avendo informazioni circa il rapporto di lavoro intrattenuto, la remunerazione percepita e il datore di lavoro.

Grazie a questi dati è soprattutto alla tempestività di acquisizione degli stessi, il nuovo ente potrà procedere con i pignoramenti del quinto degli stipendi e delle pensioni con la quasi certezza di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Su queste fronte occorre però l'attenzione anche su un'altra novità che si è affiancata all'ordine in materia di responsabilità della somma percepita a titolo di compenso da parte degli amministratori di società. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 1045 del 20 gennaio 2016.

In tale pronuncia la Suprema corte ha infatti precisato che il rapporto che lega l'amministratore e la società non è un rapporto di subordinazione, bensì di tipo organico contrattato, con la struttura stessa contrattata.

Da ciò discende, quindi, che i compensi ed amministratori non sono pignorabili in misura piena e senza alcuna limitazione, dai creditori, ente della riscossione non compreso.

Considerazioni conclusive. Alla luce dello scenario sopra descritto e far data dal 1° luglio prossimo, le azioni del nuovo ente della riscossione sui conti correnti e stipendi saranno più mirate e efficaci rispetto al passato.

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato

Ma vi è di più. L'attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l'immediato



rientro dagli **affidamenti** concessi.

Per molte aziende questo attacco a tappeto di Equitalia ha significato l' inizio di una serie di difficoltà finanziarie che nella maggior parte dei casi si sono concluse, si fa per dire, con l' apertura di una procedura di crisi (concordato, fallimento ecc.).

Questa circostanza è stata oggetto di segnalazione da parte dello stesso amministratore delegato di Equitalia, oggi commissario straordinario, che durante una recente audizione parlamentare ha sottolineato la stortura e le conseguenze della procedura sopra descritta.

Pignoramenti sui conti - nuovi poteri. Dal prossimo 1° luglio per effetto dei nuovi e aumentati poteri attribuiti all' Agenzia delle **entrate-riscossione**, gli uffici saranno invece in grado di verificare preventivamente le giacenze dei conti procedendo con azioni mirate al pignoramento delle stesse.

Grazie a questo semplice cambio di rotta la percentuale di fruttuosità e di successo delle procedure di pignoramento dei conti correnti dei debitori del nuovo **ente** della **riscossione** dovrebbero subire un notevole balzo in avanti.

I dati di tali azioni effettuate in vigenza dell' attuale regime ci dicono infatti che per ogni 100 procedure di pignoramento sui conti correnti attivate da Equitalia, soltanto 20 sono andate a buon fine.

L' accesso **diretto** ai conti correnti da parte dei funzionari del nuovo **ente** della **riscossione** dovrebbe invece ribaltare totalmente questi dati. La relazione tecnica che accompagna il decreto 193/2016 stima infatti il maggiore gettito derivante dai pignoramenti più mirati sui conti correnti e postali dei debitori, in oltre un miliardo di euro tra il 2018 e il 2019.

L' accesso alle banche dati dei rapporti di lavoro.

Altro fronte che dal 1° luglio in poi vedrà rafforzati i poteri del nuovo **ente** della **riscossione** è quello dei pignoramenti degli stipendi e delle pensioni dei contribuenti morosi.

Le nuove armi da favore della **riscossione** sono contenute nell' articolo 3 del decreto legge n. 193/2016. Tale disposizione normativa prevede infatti che il nuovo **ente** che prenderà il via dal 1° luglio prossimo, potrà utilizzare le banche dati e informazioni già in uso presso l' Agenzia delle **entrate**, ma che finora risultavano accessibili con molte difficoltà agli uffici di Equitalia. Fra queste un ruolo di primo **piano** spetta alle informazioni relative ai rapporti di lavoro che verranno acquisite, in tempo reale, tramite un ingresso **diretto**, in via telematica, agli archivi informatici dell' Inps e delle direzioni del lavoro.

Anche in questo caso Equitalia aveva possibilità di accesso alle informazioni ma era costretta a dover presentare richieste per ogni singolo debitore agli **enti** competenti attendendo i relativi tempi di risposta. Dal 1° luglio l' accesso **diretto** consentirà invece di fotografare la situazione reddituale del debitore avendo informazioni circa il rapporto di lavoro intrattenuto, la remunerazione percepita e il datore di lavoro.

Grazie a questi dati e soprattutto alla tempestività di acquisizione degli stessi, il nuovo **ente** potrà procedere con i pignoramenti del quinto degli stipendi e delle pensioni con la quasi certezza di raggiungere l' obiettivo prefissato.

Su questo fronte occorre porre l' attenzione anche su un' altra novità che si è affacciata all' orizzonte in materia di pignorabilità delle somme percepite a titolo di compenso da parte degli amministratori di **società**. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n.

1545 del 20 gennaio 2016.

In tale pronuncia la Suprema corte ha infatti precisato che il rapporto che lega l' amministratore e la **società** non è un rapporto di subordinazione, bensì di tipo organico connaturato con la struttura stessa dell' **ente** collettivo.

Da ciò discende, quale logica conseguenza, che i compensi dell' amministratore unico e dei **consiglieri** di **amministrazione** sono pignorabili in misura piena e senza alcuna limitazione, dai creditori, **ente** della **riscossione** compreso.

Considerazioni conclusive. Alla luce dello scenario sopra descritto a far data dal 1° luglio prossimo le aggressioni del nuovo **ente** della **riscossione** sui conti correnti e sugli emolumenti e stipendi dei

contribuenti morosi diventeranno «chirurgiche» sostituendosi a quelle attuali che possiamo per contro definire «a tappeto».

Il nuovo scenario che sta per affacciarsi ha suscitato, proprio in questi giorni, molta enfasi e clamore mediatico, a volte anche in maniera inappropriata e tecnicamente inesatta.

Ciò che è fondamentale sapere è che non ci sono nuovi mezzi a disposizione dell' ente della riscossione ma semplicemente un migliore e più efficace utilizzo degli strumenti già a disposizione per la tutela dei crediti erariali.

© Riproduzione riservata.

Quando interviene il criterio di applicazione del tributo sulle operazioni immobiliari

## È la classificazione catastale a guidare l'Iva sulle cessioni

È la classificazione **catastale** la bussola per individuare il trattamento Iva delle cessioni di immobili. Questo criterio, funzionale alla certezza del diritto e alla semplice applicazione del tributo, in via di principio vale anche nel caso della vendita di **fabbricati** destinati alla demolizione per il successivo sfruttamento edificatorio del suolo, che ai fini di altri tributi possono dare luogo alla riqualificazione dell'oggetto, anche se bisogna fare attenzione alle circostanze concrete. I segnali di risveglio del mercato, per lo meno in termini di numero delle transazioni (mentre le quotazioni continuano a soffrire), dopo una crisi quasi decennale, offrono lo spunto per rivedere la disciplina contenuta nel dpr n. 633/72, caratterizzata dal regime di esenzione, ma con significative eccezioni.

Cessioni di **fabbricati** abitativi. Per le cessioni di **fabbricati** a destinazione abitativa, la regola dell'esenzione ammette eccezioni molto selettive. Il n. 8-bis) dell'art.

10 dichiara esenti le cessioni di **fabbricati** o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (classificati o classificabili in **catasto** nelle categorie da A1 ad A11, eccettuata la A10), fatta eccezione per: 1. le cessioni poste in essere, entro cinque anni dall' ultimazione dei lavori, dalle imprese che hanno costruito il fabbricato, oppure lo hanno ripristinato in esecuzione di interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del dpr n. 380/2001).

2. le cessioni poste in essere dalle stesse imprese di cui al punto 1 dopo il termine di cinque anni, qualora il cedente abbia espresso l'opzione per l'applicazione dell'imposta.

La sola ipotesi di imponibilità obbligatoria è dunque la prima, poiché nelle altre due l'applicazione dell'imposta dipende dalla volontà del cedente. In tutti i casi in cui l'imposta è applicata non per obbligo, ma per opzione del venditore, se l'acquirente è un soggetto passivo scatta il meccanismo dell'inversione contabile, per cui sarà lo stesso cessionario ad assolvere il tributo integrando la **fattura** del fornitore, secondo le disposizioni dell'art. 17, sesto comma, lettera a-

8 Lunedì 12 Giugno 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Quando interviene il criterio di applicazione del tributo sulle operazioni immobiliari

## È la classificazione catastale a guidare l'Iva sulle cessioni

I diversi regimi		
Oggetto della cessione	Cedente	Regime Iva
Fabbricati abitativi (*)	Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dalla fine lavori	Imponibile nei modi ordinari
	Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni dalla fine lavori, in assenza di opzione	Esente
Fabbricati strumentali per natura	Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni dalla fine lavori, in assenza di opzione	Imponibile (con il meccanismo dell'inversione contabile se il cessionario è un soggetto passivo) (*)
	Altri soggetti Iva	Esente
Fabbricati non ultimati	Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dalla fine lavori	Imponibile nei modi ordinari
	Altri soggetti Iva (compresa l'impresa costruttrice o ristrutturatrice che vende dopo 5 anni dalla fine lavori), in assenza di opzione	Esente
	Altri soggetti Iva (compresa l'impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni dalla fine lavori), in caso di opzione per l'imponibilità	Imponibile (con il meccanismo dell'inversione contabile se il cessionario è un soggetto passivo).
	Qualunque soggetto passivo	Imponibile nei modi ordinari (circolare n. 12/2007)

(\*) Il regime di imponibilità per opzione si applica anche alle cessioni di alloggi sociali, da chiunque effettuati.

que anni, qualora il cedente abbia espresso l'opzione per l'applicazione dell'imposta.

3. le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal dm 22 aprile 2008, qualora il cedente abbia espresso l'opzione per l'applicazione dell'imposta.

nella misura del 4%, in presenza dei requisiti sopra citati;

- nella misura del 10%, per le cessioni di abitazioni non di lusso in difetto dei requisiti sopra citati, nonché per le cessioni di fabbricati sottoposti a interventi di recupero effettuato dalla stessa impresa di ripristino;

- nella misura ordinaria (20%), per le cessioni di abitazioni di lusso (ai considerarsi tali quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A10).

L'opzione di regime per gli atti di cessione di fabbricati abitativi vigi, ai fini dell'opzione di regime, il principio di alterazione (sostenibile con l'Iva). Fermo restando l'obbligo di registrazione in termine fissa, infatti:

- se la cessione è esente dall'Iva, scatta dovuta l'imposta proporzionale di registro (dal 9% ridotta al 2% per la prima casa), nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

- se la cessione è imponibile all'Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tralasciando l'aspetto della detraibilità e meno dell'Iva per il cessionario, nonché la tassazione con imposta di registro a più aliquote. Bisogna poi ricordare che mentre ai fini Iva la base imponibile è il prezzo pagato, ai fini dell'imposta di registro il maggior importo fra il prezzo pagato e il valore tassabile del bene acquistato è una persona fisica che acquista a titolo privato è possibile optare per il sistema del "prezzo-valore", ossia assumere quale base imponibile il valore catastale del fabbricato ed inoltre costi al fine di poter rettificare l'art. 17, sesto comma, lettera a-bis) del dpr n. 380/2001.

— di Repubblica/Contrasto —

### Edifici strumentali, tutti possono optare

Il regime di imponibilità obbligatoria di cui al punto 1, in tutti gli altri casi il venditore, chiunque esso sia, può scegliere incondizionatamente se applicare l'imposta oppure il trattamento di esenzione.

Come già detto a proposito delle cessioni di fabbricati abitativi, quando l'imponibilità contabile è scelta dal cedente, se il cessionario è un soggetto passivo l'imposta si applica con il meccanismo dell'inversione contabile.

Sulle cessioni in esame, l'Iva è dovuta con l'aliquota del 10%, se il fabbricato è porzione di un edificio "tipico" e il cedente è la stessa impresa costruttrice;

- del 22% se il fabbricato ha formato oggetto di recupero edilizio ed è ceduto dalla stessa impresa di ripristino;

- del 22% negli altri casi.

L'imposta di registro, le cessioni di fabbricati strumentali per natura effettuate da soggetti passivi sono assolvere all'imposta di registro in misura

bis).

Se l'operazione è imponibile, l'Iva è dovuta: - nella misura del 4%, in presenza dei requisiti «prima casa»; - nella misura del 10%, per le cessioni di abitazioni non di lusso in difetto dei requisiti «prima casa», nonché per le cessioni di fabbricati sottoposti a interventi di recupero effettuate dalla stessa impresa di ripristino; - nella misura ordinaria (22%), per le cessioni di abitazioni di lusso (si considerano tali quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

L'imposta di registro. Per gli atti di cessione di fabbricati abitativi vige, ai fini dell'imposta di registro, il principio di alternatività (sostanziale) con l'Iva. Fermo restando l'obbligo di registrazione in termine fisso, infatti: - se la cessione è esente dall'Iva, sono dovute l'imposta proporzionale di registro (del 9%, ridotta al 2% per la «prima casa»), nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna; - se la cessione è imponibile all'Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tralasciando l'aspetto della detraibilità o meno dell'Iva per il cessionario, dunque, la tassazione con imposta di registro è più leggera. Bisogna poi ricordare che mentre ai fini Iva la base imponibile è il corrispettivo pattuito, ai fini dell'imposta di registro è il maggior importo fra il prezzo pattuito e il valore venale del bene, ma se l'acquirente è una persona fisica che acquista a titolo privato è possibile optare per il sistema del «prezzo-valore», ossia assumere quale base imponibile il valore catastale del fabbricato ed inibire così al fisco il potere di rettifica (art. 1, comma 497, legge n.

266/2005).

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

## Edifici strumentali, tutti possono optare per l'imponibilità

Anche le cessioni di **fabbricati** strumentali per natura, ossia quelli classificati in **catasto** nelle categorie B, C, D, E e A10, sono esenti dall'Iva ai sensi del n. 8-ter) dell' art. 10, a eccezione (i) delle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del dpr n. 380/2001 entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e (ii) delle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

In sostanza, le cessioni di **fabbricati** strumentali per natura: 1. sono obbligatoriamente imponibili se poste in essere dall'impresa costruttrice o di ripristino entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori; 2. sono esenti in tutti gli altri casi, fatta salva la facoltà per il cedente di optare per l'imponibilità. Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di imponibilità obbligatoria di cui al punto 1, in tutti gli altri casi il venditore, chiunque esso sia, può scegliere incondizionatamente se applicare l'**imposta** oppure il trattamento di esenzione.

Come già detto a proposito delle cessioni di **fabbricati** abitativi, quando l'imponibilità consegue all'opzione del cedente, se il cessionario è un soggetto passivo l'**imposta** si applica con il meccanismo dell'inversione contabile.

Sulle cessioni in esame, l'Iva è dovuta con l'aliquota: - del 10%, se il fabbricato è porzione di un edificio «Tupini» e il cedente è la stessa impresa costruttrice; - del 10%, se il fabbricato ha formato oggetto di recupero **edilizio** ed è ceduto dalla stessa impresa di ripristino; - del 22% negli altri casi.

L'**imposta** di registro. Le cessioni di **fabbricati** strumentali per natura effettuate da soggetti passivi dell'Iva sono soggette all'**imposta** di registro in misura fissa, indipendentemente dal trattamento applicato ai fini Iva: gli atti di cessione in esame, quindi, pur restando soggetti a registrazione in termine fissa, scontano solo l'**imposta** fissa di 200 euro, tanto se imponibili quanto se esenti agli effetti dell'Iva.

Di contro, queste stesse cessioni, sia imponibili sia esenti, debbono scontare le imposte ipotecaria e **catastale** in misura proporzionale, rispettivamente del 3% e dell'1%.

Le imposte ipocatastali sono ridotte alla metà (e dunque, rispettivamente, all'1,5% e allo 0,50%) se è parte nell'atto un fondo immobiliare chiuso.

Dette imposte sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna) sulle cessioni effettuate da banche e

Opportunità della cessione	Contesto	Regime Iva
Fabbricati abitativi (*)	Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dalla fine lavori	Imponibile nei modi ordinari
Fabbricati strumentali per natura	Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni dalla fine lavori, in caso di opzione per l'imponibilità	Esente
Fabbricati non abitativi	Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dalla fine lavori	Imponibile nei modi ordinari

**Terreno o fabbricato pari non è**

Nella sentenza di Cassazione, il bene è considerato un terreno o un fabbricato a seconda della destinazione d'uso. Se il bene è destinato a uso abitativo, si applica il regime dell'imponibilità. Se è destinato a uso strumentale, si applica il regime dell'esenzione.

**Imposte dirette**  
Il bene di destinazione del 5% del valore di mercato è esente dall'imposta di registro.

**Giurisprudenza**  
La sentenza di Cassazione conferma il regime dell'imponibilità per i fabbricati strumentali.

**Aggravazioni**  
L'adempimento esenzivo in sede di registrazione non è condizionato dalla destinazione d'uso del bene.

**Altre notizie**  
La sentenza di Cassazione conferma il regime dell'imponibilità per i fabbricati strumentali.



intermediari finanziari, in esecuzione del diritto di riscatto da parte del conduttore dell' immobile in locazione finanziaria, ovvero sulle cessioni di immobili rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento del conduttore (art. 35, comma 10-ter, dl 223).

Con la circolare n. 12 del 12/3/2010, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che le cessioni di fabbricati strumentali per natura non ancora ultimati (obbligatoriamente imponibili a Iva, al pari delle analoghe cessioni di fabbricati abitativi), non sono soggette all' applicazione delle imposte ipocatastali proporzionali.

Per le cessioni di fabbricati strumentali, assoggettate in ogni caso all' imposta di registro fissa e alle imposte ipocatastali del 4%, la convenienza fra l' esenzione e l' imponibilità a Iva dipende dunque esclusivamente dai riflessi che ne derivano sul versante dell' Iva.

## Terreno o fabbricato pari non è

Non sempre è facile stabilire, ai fini fiscali, se un trasferimento immobiliare abbia a oggetto un terreno, il fabbricato che vi insiste, oppure l'uno e l'altro. Una questione particolare si pone, inoltre, quando l'immobile oggetto della compravendita è un fabbricato destinato alla demolizione ai fini della successiva utilizzazione edificatoria dell'area che ne risulta. Un caso di specie è stato affrontato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 395/2008. Il quesito era stato presentato da un contribuente che possedeva da oltre cinque anni due fabbricati integri ed abitati, ricompresi in un'area oggetto di un piano di recupero comunale. Intendendo cedere tali fabbricati a un costruttore che li avrebbe acquistati per realizzare l'intervento edilizio previsto dal piano di recupero, il contribuente chiedeva se tale cessione potesse dar luogo a plusvalenza in quanto riguardasse beni che, risultando finalizzati all'attività edificatoria prevista dal piano di recupero, hanno perduto la loro natura di fabbricati per assumere quella di aree fabbricabili. Secondo l'Agenzia, la circostanza che i predetti fabbricati risultano in un piano di recupero da cui discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fa sì che oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, ormai

privi di effettivo valore economico, bensì l'area su cui gli stessi insistono, riqualficata in relazione alla potenzialità edificatoria in corso di definizione. È significativo, ad avviso dell'Agenzia, che lo schema di convenzione predisposto ha già stabilito le cubature ammesse in relazione alle varie tipologie di edifici realizzabili (residenziali, produttivi e destinati a uffici e commercio). Successivamente l'Agenzia ha affrontato una questione analoga, ma questa volta sotto il profilo dell'Iva. Il caso era quello di una società proprietaria di un'area sulla quale insisteva un complesso immobiliare industriale-dimesso, iscritto in categoria catastale «D». Con il consenso del cui territorio si trovava l'area, la società aveva firmato una convenzione urbanistica per l'attuazione di un piano integrato di intervento volto alla riqualificazione urbana del complesso industriale, con realizzazione di nuove volumetrie residenziali e commerciali e fabbricamento totale di quelle esistenti. Ciò posto, la società aveva chiesto di sapere, nel caso in cui avesse deciso di alienare il complesso immobiliare a un terzo senza attuare direttamente la convenzione e senza che fossero iniziati i lavori di demolizione e bonifica previsti, tale vendita dovesse essere considerata come cessione di area edificabile, con applicazione dell'Iva con l'aliquota ordinaria, oppure come cessione di immobili strumentali non costruiti né oggetto di lavori di recupero, per la quale è prevista l'esenzione da imposta, in presenza di qualche condizione. L'aggiudicazione dell'iva da parte del costruttore con il consenso dell'investitore immobiliare. Nella risposta, ufficializzata nella circolare n. 28/2011, l'Agenzia ha osservato che, ai sensi dell'art. 10, n. 8, del d.lgs. 50/2013, il regime di tassazione si fonda sull'attribuzione di un valore di fatto e di diritto dello stesso, prescindendo quindi dalla definizione del bene da parte dell'acquirente. Ha pertanto espresso l'opinione che, in caso di alienazione della stessa area, la società avrebbe dovuto applicare l'aliquota ordinaria, con applicazione del conseguente regime fiscale. Una soluzione diversa, quindi, rispetto a quella prevista in precedenza, ma non per questo contraddittoria, in quanto di suo tratto diverso. Sulla questione, indicazioni sono state fornite dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 19 novembre 2006, C-461/04, che è stato dichiarato che la vendita di un terreno con annesso fabbricato destinato alla demolizione, con avvio di lavori di demolizione e bonifica previsti, tale vendita dovesse essere considerata come cessione di area edificabile, con applicazione dell'Iva con l'aliquota ordinaria, oppure come cessione di immobili strumentali non costruiti né oggetto di lavori di recupero, per la quale è prevista l'esenzione da imposta, in presenza di qualche condizione. L'aggiudicazione dell'iva da parte del costruttore con il consenso dell'investitore immobiliare. Nella fattispecie, una società aveva venduto un terreno comprendente due vecchi fabbricati dimossi, ma solo l'acquisto aveva intenzione di far demolire per costruirvi nuovi edifici. Lacerando tra le parti prevedeva che la società venditrice avrebbe richiesto il permesso di demolizione ed avrebbe iniziato i lavori, addebitandoli poi le spese all'acquirente incorporandolo nel prezzo della vendita. Secondo il fisco olandese, tale operazione aveva a oggetto fabbricati già occupati, per cui doveva considerarsi cessione, mentre per la parte aveva a oggetto un'area da edificare. La Corte ha osservato anzitutto che l'operazione dell'iva prevista dalla direttiva per le cessioni di fabbricati edificati anteriormente alla prima occupazione presuppone che la cessione abbia a oggetto un fabbricato in una sua parzione, con il suo adattamento. Venendo alla questione, occorre in primo luogo stabilire se la cessione dell'immobile e la demolizione dei fabbricati che si ipotizzano debbano essere considerate due prestazioni autonome e un'unica operazione complessiva da diversi elementi. Al riguardo, occorre considerare che la cessione di un terreno con annesso fabbricato deve essere considerata un'unica operazione autonoma e indipendente, le operazioni comprese devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti, ossia strettamente connesse e strettamente connesse da un unico elemento, una volta che l'operazione non può ritenersi un'operazione autonoma. Considerata così l'operazione, è necessario stabilire se essa non può ritenersi un'operazione prevista dalla direttiva, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione del terreno. Occorre prendere atto che le circostanze di fatto dell'operazione sulla quale si è espressa la Corte d'organo, in modo sostanziale da quella oggetto della risposta dell'Agenzia nella circolare n. 28/2011, non sono sensibili al contrasto di cui è oggetto della presente. Oramai è evidente che il fisco olandese deve essere tenuto nella dovuta considerazione, anche quando il caso concreto presenti circostanze valutarie non propriamente analoghe a quelle dell'operazione dell'iva oggetto della presente, dovrà adottarsi una soluzione analoga a quella indicata dalla Corte di giustizia, in modo sostanziale da quella oggetto della risposta dell'Agenzia nella circolare n. 28/2011, e non può ritenersi un'operazione autonoma e indipendente, le operazioni comprese devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti, ossia strettamente connesse e strettamente connesse da un unico elemento, una volta che l'operazione non può ritenersi un'operazione prevista dalla direttiva, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione del terreno.

## Terreno o fabbricato pari non è

**FISCO**  
L'articolo 10, n. 8, del d.lgs. 50/2013, il regime di tassazione si fonda sull'attribuzione di un valore di fatto e di diritto dello stesso, prescindendo quindi dalla definizione del bene da parte dell'acquirente. Ha pertanto espresso l'opinione che, in caso di alienazione della stessa area, la società avrebbe dovuto applicare l'aliquota ordinaria, con applicazione del conseguente regime fiscale. Una soluzione diversa, quindi, rispetto a quella prevista in precedenza, ma non per questo contraddittoria, in quanto di suo tratto diverso. Sulla questione, indicazioni sono state fornite dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 19 novembre 2006, C-461/04, che è stato dichiarato che la vendita di un terreno con annesso fabbricato destinato alla demolizione, con avvio di lavori di demolizione e bonifica previsti, tale vendita dovesse essere considerata come cessione di area edificabile, con applicazione dell'Iva con l'aliquota ordinaria, oppure come cessione di immobili strumentali non costruiti né oggetto di lavori di recupero, per la quale è prevista l'esenzione da imposta, in presenza di qualche condizione. L'aggiudicazione dell'iva da parte del costruttore con il consenso dell'investitore immobiliare. Nella fattispecie, una società aveva venduto un terreno comprendente due vecchi fabbricati dimossi, ma solo l'acquisto aveva intenzione di far demolire per costruirvi nuovi edifici. Lacerando tra le parti prevedeva che la società venditrice avrebbe richiesto il permesso di demolizione ed avrebbe iniziato i lavori, addebitandoli poi le spese all'acquirente incorporandolo nel prezzo della vendita. Secondo il fisco olandese, tale operazione aveva a oggetto fabbricati già occupati, per cui doveva considerarsi cessione, mentre per la parte aveva a oggetto un'area da edificare. La Corte ha osservato anzitutto che l'operazione dell'iva prevista dalla direttiva per le cessioni di fabbricati edificati anteriormente alla prima occupazione presuppone che la cessione abbia a oggetto un fabbricato in una sua parzione, con il suo adattamento. Venendo alla questione, occorre in primo luogo stabilire se la cessione dell'immobile e la demolizione dei fabbricati che si ipotizzano debbano essere considerate due prestazioni autonome e un'unica operazione complessiva da diversi elementi. Al riguardo, occorre considerare che la cessione di un terreno con annesso fabbricato deve essere considerata un'unica operazione autonoma e indipendente, le operazioni comprese devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti, ossia strettamente connesse e strettamente connesse da un unico elemento, una volta che l'operazione non può ritenersi un'operazione prevista dalla direttiva, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione del terreno.

**FISCO FLASH** *Avviso dello Studio F. Cichero & C. Adv.*

**Imposte dirette**  
**DEDUCIBILITÀ**  
Il limite di deducibilità del 3% del valore dei crediti fa riferimento al fondo svalutazione crediti fiscale e non civile, art. 109 Tuir. Entrate n. 60/8/2017.

**A agevolazioni**  
**MINUSVALENZA**  
La minusvalenza emersa in sede di trasformazione in società senza più essere portata in diminuzione della plusvalenza realizzata per l'ass-

**GIURISPRUDENZA**  
**CERTIFICAZIONI**  
In mancanza della certificazione del sostituto d'imposta il contribuente può provare con mezzi qualsiasi che la ritenuta sia stata operata (sent. Cassazione n. 14138/16/2017).

**Altre notizie**  
**CESSIONE CREDITI**

**Modello di cessione del credito corrispettivo alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e relativi all'edilizio di misure sismiche effettuati dall'1/2017 (gov. Renzi n. 106/17 e n. 106/17/2017).**

**INDEMNITÀ SPONTANEE**  
Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti (prov. Entrate prot. 109066/06/2017).

**La riposta integrale è disponibile su [www.fiscaling.it](http://www.fiscaling.it) cliccando sul logo.**

**per l'imponibilità**  
fina, indipendentemente dal trattamento applicato ai fini Iva, gli atti di cessione in esame, quindi, per costoro soggetti e registrati, in termini fisco, scaturano solo l'imposta fissa di 200 euro, mentre sono imponibili quanto se esseri agli effetti dell'Iva. Di contro, queste stesse cessioni, sia di immobili finiscono da scontare le imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 3% e dell'1%. Le imposte ipotecarie sono ridotte alla metà (e dunque, rispettivamente, all'1,5% e allo 0,50%) se è parte nell'atto un fondo immobiliare chiuso. Dette imposte sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna) sulle cessioni effettuate da banche o istituti di credito, con esclusione del diritto di riscatto da parte del conduttore dell'immobile in locazione finanziaria, ovvero sulle cessioni di immobili finiscono da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento del conduttore (art. 26, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 223). Con la circolare n. 12 del 12/3/2010, l'Agenzia delle entrate

di opzione, l' applicazione dell' Iva da parte del cessionario con il meccanismo dell' inversione contabile. Nella risposta, ufficializzata nella circolare n. 28/2011, l' Agenzia ha osservato che, ai sensi dell' art. 10, n. 8-ter, del dpr 633/72, il regime di **tassazione** ai fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all' atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell' acquirente. Ha pertanto espresso l' avviso che la cessione in esame debba essere trattata alla stregua di una cessione di fabbricato strumentale, con applicazione del conseguente regime fiscale. Una soluzione diversa, quindi, rispetto a quella fornita in precedenza su un caso simile, ma non per questo contraddittoria, trattandosi di due **tributi** diversi.

Sulla questione, indicazioni utili si ricavano dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 19 novembre 2009, C-461/08, ove è stato dichiarato che la vendita di un terreno con annesso fabbricato destinato alla demolizione, con avvio dei lavori da parte dello stesso venditore, costituisce ai fini dell' Iva una cessione di un' area non edificata, alla quale non è quindi applicabile il trattamento di esenzione previsto per le cessioni di **fabbricati**. Nella fattispecie, una **società** aveva venduto un terreno comprendente due vecchi **fabbricati** dismessi, che l' acquirente aveva intenzione di far demolire per costruirvi nuovi edifici. L' accordo tra le parti prevedeva che la **società** venditrice avrebbe richiesto il **permesso** di demolizione ed avviato i relativi lavori, addebitandone poi le spese all' acquirente incorporandole nel prezzo della vendita. Secondo il fisco olandese, tale cessione aveva a oggetto **fabbricati** già occupati, per cui doveva considerarsi esente, mentre per le parti aveva a oggetto un' area da edificare.

La Corte ha osservato anzitutto che l' esenzione dall' Iva prevista dalla **direttiva** per le cessioni di **fabbricati** effettuate anteriormente alla prima occupazione presuppone che la cessione abbia a oggetto un fabbricato o una sua porzione, con il suolo attiguo. Venendo alla questione, occorre in primo luogo stabilire se la cessione dell' immobile e la demolizione dei **fabbricati** che vi insistono debbano essere considerate due prestazioni autonome o un' **unica** operazione composta da diversi elementi. Al riguardo, sebbene la **direttiva** preveda che ciascuna cessione o prestazione deve essere considerata di regola come autonoma e indipendente, le operazioni «composite» devono essere considerate come un' **unica** operazione quando non sono indipendenti, ossia quando i loro elementi sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile. Secondo la Corte, è ciò che si verifica nel caso di specie, in quanto i lavori di demolizione e la cessione del terreno sono persino sovrapposti, per cui si deve ritenere che la cessione di un terreno su cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito e la cui demolizione è già iniziata prima di tale cessione, da un lato, e la demolizione di tale fabbricato, dall' altro, nelle circostanze di cui alla causa principale formino un' operazione **unica** avente a oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato.

Considerata nel suo complesso, pertanto, tale operazione non può ricadere nell' esenzione prevista dalla **direttiva**, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione del terreno.

Occorre prendere atto che le circostanze di fatto dell' operazione sulla quale si è espressa la Corte divergono in modo sostanziale da quelle oggetto della risposta dell' Agenzia nella circolare n. 28/2011, sicché non sembra esservi un contrasto di posizioni. Ovviamente l' insegnamento dei giudici di Lussemburgo deve essere tenuto nella dovuta considerazione, sicché laddove il caso concreto presenti circostanze valorizzabili nella prospettiva della qualificazione dell' oggetto dell' operazione, secondo le indicazioni della sentenza, dovrà adottarsi una soluzione coerente. Si segnala infine che la Corte di cassazione, nella recente sentenza n. 10113 del 21 aprile 2017, ha ritenuto legittima la riqualificazione, da parte dell' Agenzia delle **entrate**, dell' oggetto di un atto di compravendita immobiliare presentato alla registrazione come cessione di fabbricato rurale, ma **tassato** dall' **amministrazione** come vendita di area edificabile sulla base delle circostanze fattuali riscontrate (in particolare, l' immediata presentazione, da parte dell' acquirente, della richiesta di demolire il fabbricato fatiscente per realizzare una nuova

costruzione). Ciò, tuttavia, soltanto ai fini dell' **imposta** di registro, in forza delle disposizioni dell' art. 20 del dpr n. 131/86, che permettono appunto, ai fini di detta **imposta**, di interpretare e riqualificare l' atto allo scopo di farne emergere l' intrinseca natura e gli effetti giuridici, indipendentemente dalla forma. La stessa Corte, infatti, puntualizza come tale conclusione non si ponga in contrasto con l' orientamento di legittimità teso a precludere la riqualificazione, in circostanze similari, agli effetti della **tassazione** reddituale delle plusvalenze.

## Operazioni straordinarie, effetti incerti

Plus e minus da operazione straordinaria con rilevanza dubbia ai fini Irap. Il nuovo art. 5 della legge Irap prevede la rilevanza della differenza A meno B con esclusione (tra l'altro) dei «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio». Il dubbio consiste ora su cosa debba intendersi con tale locuzione. Il riferimento è alle 4 ipotesi classiche di operazioni straordinarie: cessione d'azienda, conferimento d'azienda, fusione e scissione. La norma utilizza in primo luogo il termine trasferimento: lo stesso pare adeguato più alle prime due ipotesi (cessione e conferimento) che non alle successive. Però anche nel caso di fusione e scissione si potrebbe intendere il termine «trasferimento» in senso operativo: seppur queste due operazioni hanno come loro logica giuridica quella di una successione tra i soggetti, e pur vero che vi è il passaggio (seppur in continuità) da un soggetto a un altro.

Ma il punto critico è data dall'altra locuzione utilizzata: la norma fa riferimento alle aziende. Sul punto non vi sono problemi circa l'inclusione della cessione e del conferimento (di azienda o ramo d'azienda) in quanto operazioni che comportano necessariamente il trasferimento dell'azienda. Mentre qualche dubbio in più potrebbe sorgere per il caso di fusioni e scissioni in cui (in base al codice civile) non risulta essere necessariamente oggetto delle operazioni un'azienda bensì il patrimonio della società o una quota dello stesso.

Letteralmente pare difficile superare tale indicazione. Una soluzione potrebbe invece trovarsi (ma necessita di una conferma da parte della prassi) grazie a una lettura più razionale e meno letterale del disposto normativo. Si consideri che dando rilevanza a queste poste si andrebbe in contrasto con quanto sostenuto dalla circolare 57/E del 2008 in cui si affermava «il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini Irap, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter del Tuir».

Ora è evidente come una lettura rigida della nuova previsione dell'art. 5 porterebbe a una insanabile contraddittorietà: da un lato si riconoscerebbe rilevanza ai fini Irap a una eventuale plusvalenza da conferimento in capo al conferente e nel contempo si negherebbe però la deducibile del maggior valore iscritto in capo al conferitario.

L'impatto sulla dichiarazione relativa al 2016 delle misure contenute nel Milleproroghe

### Regole Irap subito operative Rafforza il principio di derivazione rafforzata

**Pagina a cura di ROBERTO VILLA**

Il bilancio perde la parte straordinaria e il legislatore fiscale adotta regole Irap. Le novità, approvate con la conversione in legge del decreto milleproroghe, hanno un impatto immediato nella dichiarazione relativa all'anno 2016. È il principio di derivazione rafforzata a essere ancora più ravvicinato rispetto al passato. L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 448, prevedeva che alla base imponibile e determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'art. 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri B), 10), lettera c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio.

Senza modificare le poste prima straordinarie avrebbero avuto un impatto certo ai fini Irap. Il decreto milleproroghe ha però riscritto l'art. 5 richiamato nel seguente modo: «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non assentiti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri B), 10), lettera c) e d), 12) e 13) nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio».

La disposizione consente di superare molti dubbi del passato quando, nonostante il testo normativo, le poste di natura straordinaria avevano creato più di un dubbio. Nel passato, infatti, si era per esempio sostenuto che la pluralità di imprese imputate nella parte straordinaria del conto economico, in quanto correlate a componenti definiti nei precedenti periodi d'imposta (in ragione del riferimento fosse alle quote di ammortamento) erano rilevanti ai fini Irap indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio. C'era l'impossibilità inoltre di una ripartizione della parte ordinaria delle poste straordinarie tra le diverse imprese da principio contabile Dc 12. È la indicazione dei principi contabili dopo le modifiche del decreto milleproroghe assumono ancora più importanza in ambito Irap, dove già in passato le

**Un esempio**

Alfa il 1° gennaio 2016 ha imputato a patrimonio netto € 35.000 di spese di pubblicità proceduralmente capitalizzate e che prevedevano un piano di ammortamento ancora per 3 anni.

In forza del decreto milleproroghe si mantiene sia ai fini Iras sia Irap il trattamento fiscale precedente, nonostante le novità fiscali.

Al Irap ciò comporta la necessità di recuperare nel 2016 euro 5.000 di deduzione.

Ciò si ottiene mediante le indicazioni sotto riportate

Importo	€ 35.000
di Deduzione	€ 35.000
di cui:	
- 5.000	€ 5.000
- 30.000	€ 30.000

#### Operazioni straordinarie, effetti incerti

Plus e minus da operazione straordinaria con rilevanza dubbia ai fini Irap. Il nuovo art. 5 della legge Irap prevede la rilevanza della differenza A meno B con esclusione (tra l'altro) dei «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio». Il dubbio consiste ora su cosa debba intendersi con tale locuzione. Il riferimento è alle 4 ipotesi classiche di operazioni straordinarie: cessione d'azienda, conferimento d'azienda, fusione e scissione. La norma utilizza in primo luogo il termine trasferimento: lo stesso pare adeguato più alle prime due ipotesi (cessione e conferimento) che non alle successive. Però anche nel caso di fusione e scissione si potrebbe intendere il termine «trasferimento» in senso operativo: seppur queste due operazioni hanno come loro logica giuridica quella di una successione tra i soggetti, e pur vero che vi è il passaggio (seppur in continuità) da un soggetto a un altro.



stipulato un finanziamento bancario e che le spese di trasmissione da considerare siano relative ad alcune consulenze legali ricevute e finalizzate a tale operazione. Tali costi in precedenza potevano essere classificati e come spese affrancabili da imputare a conto economico in forza dell'ammortamento (voce B10 del conto economico). In ambedue i casi le spese sostenute era rilevanti ai fini del calcolo Irap. Applicando il criterio del costo ammortamento invece di costi di trasmissione non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all'iscrizione di componenti straordinarie. Infatti in tal caso i costi di trasmissione sono considerati un costo del finanziamento che deve essere qualificato in bilancio come onere finanziario. Ma ciò comporta che la classificazione debba interessare la sezione C del conto economico, sezione tradizionalmente irrilevante ai fini Irap. Ecco come essere primi decessori dell'imposta rilevante, peraltro la Irap riguarda a tutti fini.

Una ulteriore regola dettata in sede di prima applicazione della novità è quella che, in base alle prassi tradizionali per la posta già iscritta in bilancio, si riclassificherebbe ora in forza dei nuovi principi contabili. Anche questo caso è possibile e ammissibile. Si ipotizza Alfa che al 31/12/2015 aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali spese di ricerca per 5.000 euro ancora da ammortamento negli esercizi 2016 e 2017 (€ 2.500 per ciascuno). Dopo i principi emanati alla conclusione del processo di ammortamento, le risorse dovessero essere imputate il 1° gennaio 2016 al decremento del patrimonio netto.

Nonostante ciò, le stesse norme potrebbero far scattare il Irap effetto in ambito Irap. Fino al 2015 le quote di ammortamento delle spese di ricerca abbattevano le base imponibili Irap. Dal 2016 non vi sarà alcun trasporto di costo economico ma la loro rilevazione in bilancio, mediante l'indicazione delle stesse (seguendo il medesimo processo di ammortamento già iniziato) in dichiarazione nel modello Irap.

L' impatto sulla dichiarazione relativa al 2016 delle misure contenute nel Milleproroghe

## Regole Irap subito operative

Rafforzato il principio di derivazione rafforzata

NORBERTO VILLA - Il bilancio perde la parte straordinaria e il legislatore fiscale adegua le regole Irap. Le novità, approvate con la conversione in legge del decreto milleproroghe, hanno un impatto immediato sulla dichiarazione relativa all'anno 2016. E il principio di derivazione rafforzata esce ancor più rinvigorito rispetto al passato. L' art. 5, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n.

446, prevedeva che «la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell' art. 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell' esercizio».

Senza modifiche le poste prima straordinaria avrebbero avuto un impatto certo ai fini Irap. Il decreto milleproroghe ha però riscritto l' art. 5 richiamato nel seguente modo: «Per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell' articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda non come risultanti dal conto economico dell' esercizio».

La disposizione consente di superare molti dubbi del passato quando, nonostante il testo normativo, le prese di posizioni dell' amministrazione finanziaria avevano creato più di un dubbio. Nel passato, infatti, si era per esempio sostenuto che le plusvalenze imputate nella parte straordinaria del conto economico, in quanto correlate a componenti dedotti nei precedenti periodi d' imposta (in tal caso il riferimento fosse alle quote di ammortamento) erano rilevanti ai fini Irap indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio. Circa l' imputazione nella parte ordinaria della sezione E del conto economico, una valida guida è quella espressa dal principio contabile Oic 12. E le indicazioni dei principi contabili dopo le modifiche del decreto milleproroghe assumono ancora più importanza in ambito Irap, dove già in passato le regole contabili avrebbero dovuto essere la bussola per il calcolo delle imposte (con qualche incertezza però avanzata in alcune tesi della prassi). Inoltre le nuove regole prevedono che i costi di transazione, se rilevanti, devono essere iscritti nel debito o del credito. Ipoteziamo che sia

12 Lunedì 12 Giugno 2017 **VERSO UNICO 2017** ItaliaOggi7

L' impatto sulla dichiarazione relativa al 2016 delle misure contenute nel Milleproroghe

## Regole Irap subito operative

Rafforzato il principio di derivazione rafforzata

**Un esempio**  
Alfa il 1° gennaio 2016 ha imputato a patrimonio netto € 15.000 di spese di pubblicità procedutamente capitalizzate e che prevedevano un piano di ammortamento ancora per 3 anni. In forza del decreto milleproroghe si mantiene sia ai fini Iras sia Irap il trattamento fiscale precedente, nonostante le novità fiscali. Ai fini Irap ciò comporta la necessità di recuperare nel 2016 euro 5.000 di deduzione. Ciò si ottiene mediante le indicazioni sotto riportate

**Operazioni straordinarie, effetti incerti**  
Plus e minus da operazioni straordinarie con rilevanza debba ai fini Irap. Il nuovo art. 5 della legge Irap prevede la rilevanza della differenza A meno B con esclusione (tra l'altro) dei «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda non come risultanti dal conto economico dell' esercizio». Il dubbio consiste ora su come debba intendersi con tale locuzione. Il riferimento è alle ipotesi classificate di operazioni straordinarie: fusione e scissione. La norma utilizza in primo luogo il termine «trasferimento» che non alle successioni. Però anche nel caso di fusione e scissione di potrebbe intendere il termine «trasferimento» in senso operativo seppur queste due operazioni hanno come loro logica giuridica quella di una successione tra i soggetti. Ma il punto critico è data dall' altra locuzione utilizzata: la norma fa riferimento alle aziende. Sul punto non vi sono problemi circa l' imputazione della sezione E del conferimento (di azienda o ramo d' azienda) in quanto operazioni che comportano necessariamente il trasferimento.

regole contabili avrebbero dovuto essere la bussola per il calcolo delle imposte (con qualche incertezza però avanzata in alcune tesi della prassi). Inoltre le nuove regole prevedono che i costi di transazione, se rilevanti, devono essere iscritti nel debito o del credito. Ipoteziamo che sia



stipulato un finanziamento bancario e che le spese di transazione da considerare siano relative ad alcune consultazioni legali ricevute e finalizzate a tale operazione. Tali oneri in procedura potranno essere classificati e come spese dell' esercizio (voci B) del conto economico) o come oneri pluriperiodici da imputare in forma dell' ammortamento (voci B) del conto economico). In ambedue i casi si ha un decisivo cambio di rotta: i costi di transazione rilevanti ai fini del calcolo Irap. Applicando il criterio del conto ammortizzato invece si ha un decisivo cambio di rotta: i costi di transazione saranno oneri di un periodo di ammortamento di durata superiore a un anno, ma non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma di immobilizzazioni immateriali di natura finanziaria. Infatti in tal caso i costi di transazione sono considerati un costo del finanziamento che deve essere qualificato in bilancio come onere finanziario. Ma ciò comporta che la classificazione debba interessare la sezione E del conto economico, sezione tradizionalmente irrilevante ai fini Irap. Ecco come emergerà, prima deducibile dall' imposta equidivisa, per la loro rilevanza ai fini Irap. Una ulteriore regola dettata in sede di prime applicazioni della direttiva è quella che fa scivolare le plusvalenze per le poste iscritte in data 31/12/2015 e riclassificate ora in forma dei nuovi principi contabili. Anche questo è possibile, come esemplificare. Si ipotizzi che il 31/12/2015 una società iscritta tra le immobilizzazioni immateriali spese di ricerca per 5.000 euro ancora da ammortamento negli anni 2016 e 2017 (€ 2.500 per ognuno degli anni successivi) sia conclusa dal processo di ammortamento. Le stesse successioni le novità contabili sono ora imputate (in realtà dovranno essere imputate il 1° gennaio 2016) a decremento del patrimonio netto. Nonostante ciò, le stesse successioni non perdono di far sentire il loro effetto sul conto economico Irap. Fino al 2015 le quote di ammortamento delle spese di ricerca abbattute in base imponibile Irap. Nel 2016 non sarà alcun transito sul conto economico ma la loro rilevanza sarà recuperata dalle stesse (seguendo il medesimo processo di ammortamento già iniziato) imputate in sede del modello Irap.   
© Riproduzione riservata

Si pensi all' applicazione del costo ammortizzato.

Le nuove regole prevedono che i costi di transazione, se rilevanti, devono essere considerate nella prima iscrizione del debito o del credito. Ipotizziamo che sia stipulato un finanziamento bancario e che le spese di transazione da considerare siano relative ad alcune consulenze legali ricevute e finalizzate a tale operazione. Tali **oneri** in precedenza potevano essere classificati o come spese dell' esercizio (voce B7 del conto economico) o come **oneri** pluriennali da imputare a conto economico in forza dell' ammortamento (voce B10 del conto economico). In ambedue i casi la spesa sostenuta era rilevante ai fini del calcolo **Irap**. Applicando il criterio del costo ammortizzato invece si ha un decisivo cambio di rotta. I costi di transazione assumono oggi una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all' iscrizione di componenti finanziarie. Infatti in tal caso i costi di transazione sono considerati un costo del finanziamento che deve essere qualificato in **bilancio** come onere finanziario. Ma ciò comporta che la classificazione debba interessare la sezione C del conto economico, sezione tradizionalmente irrilevante ai fini **Irap**. Ecco come **oneri**, prima deducibili dall' **imposta** regionale, perdono la loro rilevanza a tali fini.

Una ulteriore regola dettata in sede di prima applicazione delle novità è quella che fa salve le regole tradizionali per le poste già iscritte la 31/12/2015 e riclassificate ora in forza dei nuovi principi contabili. Anche questo caso è possibile esemplificare. Si ipotizzi Alfa che al 31/12/2015 aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali spese di ricerca per 5.000 euro ancora da ammortizzare negli anni 2016 e 2017 ( 2.500 per ognuno degli anni mancanti alla conclusione del processo di ammortamento). Le stesse seguendo le novità contabili sono ora imputate (in realtà dovevano essere imputate il 1° gennaio 2016) a decremento del patrimonio netto.

Nonostante ciò, le stesse non perderanno di far sentire il loro effetto in ambito **Irap**. Fino al 2015 le quote di ammortamento delle spese di ricerca abbattevano la base imponibile **Irap**.

Dal 2016 non vi sarà alcun transito nel conto economico ma la loro rilevanza sarà recuperata mediante l' indicazione delle stesse (seguendo il medesimo processo di ammortamento già iniziato) in diminuzione nel modello **Irap**.

© Riproduzione riservata.

## Terreni a uso pubblico con esenzione Imu

I terreni edificabili che abbiano ricevuto un «piano integrato d'intervento» con l'istituzione di una servitù perpetua di uso pubblico e l'asservimento, sempre a uso pubblico, sia dei parcheggi interrati che del sovrastante porticato, sono esenti da Imu; il vincolo urbanistico, infatti, preclude quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza n. 252/2017.

Quanto affermato dalla Commissione provinciale lombarda risolve a favore del contribuente l'aspetto controverso dei terreni, sia pure inseriti in una zona edificabile che, tuttavia, abbiano perso definitivamente la possibilità di edificazione, in maniera incontrovertibile.

La vertenza trae origine dall'impugnazione da parte di una società di capitali di un accertamento Imu con cui il comune di Colusco d'Adda (Bg) assoggettava a imposta una area destinata a parcheggio pubblico. L'Ufficio tributi del comune riteneva che l'area assoggettata a uso pubblico fosse, comunque, inserita nel piano regolatore generale, e in

base alle previsioni degli strumenti urbanistici fosse tassabile. La Commissione provinciale, forte anche dell'insegnamento recente della Cassazione, ha accolto il ricorso annullando l'atto impositivo. «Insegna la Suprema Corte di cassazione nella sentenza n.5992/2015», osservano i giudici provinciali, che il presupposto di imposta per le aree urbane è limitato dagli articoli 1 e 2 del dlgs n.504/92 ai «terreni edificabili», intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici. In verità, sembra ormai superato quell'orientamento della Cassazione che riteneva che un terreno inserito nel Piano regolatore generale avesse insita una certa vocazione edificatoria, chiarendo, invece, che l'utilizzo pubblicistico dell'area, ne annulla ogni potenzialità edificatoria. I giudici provinciali aggiungono che nel caso in cui l'area sia stata vincolata concretamente con un utilizzo pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico ecc.) la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, rendendo inapplicabile il tributo.

Benito Fuoco [omissis] Con atto in data 2 marzo 2011 è stato poi convenuto, tra le stesse parti, con specifico riguardo alle porzioni dell'area messa a disposizione dal privato (sub. 9 e sub.2), rispettivamente, l'asservimento a uso pubblico di parcheggi interrati e assoggettamento a uso pubblico

SENTENZE TRIBUTARIE

### Terreni a uso pubblico con esenzione Imu

*I terreni edificabili che abbiano ricevuto un piano integrato d'intervento con l'istituzione di una servitù perpetua di uso pubblico e l'asservimento, sempre a uso pubblico, sia dei parcheggi interrati che del sovrastante porticato, sono esenti da Imu; il vincolo urbanistico, infatti, preclude quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza n. 252/2017. Quanto affermato dalla Commissione provinciale lombarda risolve a favore del contribuente l'aspetto controverso dei terreni, sia pure inseriti in una zona edificabile che, tuttavia, abbiano perso definitivamente la possibilità di edificazione, in maniera incontrovertibile. La vertenza trae origine dall'impugnazione da parte di una società di capitali di un accertamento Imu con cui il comune di Colusco d'Adda (Bg) assoggettava a imposta una area destinata a parcheggio pubblico. L'Ufficio tributi del comune riteneva che l'area assoggettata a uso pubblico fosse, comunque, inserita nel piano regolatore generale, e in base alle previsioni degli strumenti urbanistici fosse tassabile. La Com-*

*missione provinciale, forte anche dell'insegnamento recente della Cassazione, ha accolto il ricorso annullando l'atto impositivo. «Insegna la Suprema Corte di cassazione nella sentenza n.5992/2015», osservano i giudici provinciali, che il presupposto di imposta per le aree urbane è limitato dagli articoli 1 e 2 del dlgs n.504/92 ai terreni edificabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici. In verità, sembra ormai superato quell'orientamento della Cassazione che riteneva che un terreno inserito nel Piano regolatore generale avesse insita una certa vocazione edificatoria, chiarendo, invece, che l'utilizzo pubblicistico dell'area, ne annulla ogni potenzialità edificatoria. I giudici provinciali aggiungono che nel caso in cui l'area sia stata vincolata concretamente con un utilizzo pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico ecc.) la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, rendendo inapplicabile il tributo.*

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Con atto in data 2 marzo 2011 è stato poi convenuto, tra le stesse parti, con specifico riguardo alle porzioni dell'area messa a disposizione dal privato (sub. 9 e sub.2), rispettivamente, l'asservimento a uso pubblico di parcheggi interrati e assoggettamento a uso pubblico di porticato. In relazione a tale situazione di fatto, mentre la società ricorrente rivendica l'esenzione Imu in base alla servitù di uso pubblico e alla conseguente in configurabilità della pertinenza, il comune fa valere l'assoggettabilità all'imposta delle stesse aree richiamando quella giurisprudenza di merito che, escludendo la configurabilità di un diritto reale nel caso di servitù di uso pubblico, qualifica l'area assoggettata alla stessa servitù come area edificabile in base alle previsioni degli strumenti urbanistici (art.2, lett. b, dlgs n.504/92) e perciò identica nel proprietario dell'immobile il soggetto passivo dell'imposta (art.3 dlgs cit.).

La questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica, generale o specifica e convenzionale, sottragga l'area al regime fiscale dei suoli edificabili ai fini dell'Ici ed dell'Imu. Va premesso che un'area destinata a uso pubblico è sottoposta a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile ai sensi del dlgs n. 504 del 1992, art. 1, comma2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione (Cass. Sez. V 2503/2005, n. 5992; 21/04/2011 n. 3196; 24/10/2008 n. 25672).

Insegna la Suprema Corte che il presupposto di imposta per le aree urbane è limitato dagli artt.1,2 dlgs n.504/92 ai «terreni edificabili», intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero, quale criterio meramente suppletivo, in base alle effettive possibilità di edificazione. Nel caso in cui la zona o l'area sia stata concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (in argomento: Cass. 14/06/2007 n. 13917; 20/11/2006 n.24585).

In conclusione, il ricorso va accolto. (...)

8 ItaliaOggi7



di porticato.

In relazione a tale situazione di fatto, mentre la **società** ricorrente rivendica l' esenzione **Imu** in base alla «servitù di uso pubblico» e alla conseguente in configurabilità della pertinenza, il comune fa valere l' assoggettabilità all' **imposta** delle stesse aree richiamando quella giurisprudenza di merito che, escludendo la configurabilità di un diritto reale nel caso di servitù di uso pubblico, qualifica l' area assoggettata alla stessa servitù come «area edificabile» in base alle previsioni degli strumenti urbanistici (art.2, lett. b, dlgs n.504/92) e perciò identifica nel proprietario dell' immobile il oggetto passivo dell' **imposta** (art.3 dlgs cit.).

La questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica, generale o specifica e convenzionale, sottragga l' area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell' **Ici** e dell' **Imu**.

Va premesso che un' area destinata a uso pubblico è sottoposta a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

Un' area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del dlgs n. 504 del 1992, art.

l, comma2 , e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell' **imposta comunale** in discussione (Cass. Sez. V 25/03/2015, n.

5992; 21/04/2011 n. 9196; 24/10/2008 n. 25672).

Insegna la Suprema Corte che il presupposto di **imposta** per le aree urbane è limitato dagli artt.1-2 dlgs n.504/92 ai «terreni fabbricabili», intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa **previsione** degli strumenti urbanistici ovvero, quale criterio meramente suppletivo, in base alle effettive possibilità di edificazione.

Nel caso in cui la zona o l' area sia stata concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (in argomento: Cass. 14/06/2007 n.

13917, 20/11/2006 n.24585) In conclusione, il ricorso va accolto.

()